

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 102

venerdì, 3 dicembre 2021

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2021, n. 46/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario). *pag. 3*

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2021, n. 47

Misure di semplificazione in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale e adeguamento ai rilievi di costituzionalità. Modifiche alla l.r. 65/2014 e alla l.r. 31/2020. *" 54*

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI**- Ordinanze**

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
29 novembre 2021, n. 191

O.C.D.P.C. n. 622/2019 - O.C.D.P.C. n. 674/2020
- Affidamento del servizio di Indagini geologiche a supporto dell'intervento "D2019ENOV0001 - Consolidamento di movimenti franosi lungo la sponda destra del fiume Arno frontistante la cassa di espansione di Roffia, verificatisi nella fase discendente della piena del Fiume Arno." - CIG: 8921005636 - CUP: J71B21000660002. *" 65*

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2021, n. 46/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Requisiti tecnici e igienico-sanitari delle autoambulanze

Art. 3 - Limite massimo di utilizzo delle autoambulanze

Art. 4 - Requisiti e percorsi formativi dei soccorritori

Art. 5 - Requisiti tecnici degli autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali

Art. 6 - Composizione minima dell'equipaggio degli autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali

Art. 7 - Funzionamento del nucleo tecnico permanente

Art. 8 - Termini di adeguamento ai requisiti

Art. 9 - Obblighi informativi degli enti non soggetti ad autorizzazione

Art. 10 - Entrata in vigore

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;
Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario) ed, in particolare, l'articolo 6;

Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 23 settembre 2021;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2021, n. 1218;

Considerato quanto segue:

1. è necessario dare attuazione alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 che demanda ad un regolamento della Giunta regionale la disciplina della composizione minima dell'equipaggio, delle attrezzature tecniche e del materiale degli autoveicoli di soccorso aziendali (art. 5, comma 2); l'individuazione delle attrezzature tecniche e del materiale dei mezzi di soccorso, la disciplina dei requisiti e dei percorsi formativi obbligatori dei soccorritori, dei formatori e degli autisti (art. 6); gli obblighi informativi a carico degli enti non soggetti ad autorizzazione (art. 12, comma 3); il funzionamento del nucleo tecnico permanente (art. 14, comma 3);

2. è opportuno precisare che gli oneri per la fornitura delle attrezzature e del materiale che l'allegato A al presente regolamento pone a carico delle Aziende UU.SS. LL., trovano copertura nell'ambito dell'assegnazione della quota di fondo sanitario regionale indistinto spettante a ciascuna azienda e che pertanto il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della legge 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario):

- a) i requisiti tecnici e igienico-sanitari delle autoambulanze;
- b) i requisiti e percorsi formativi dei soccorritori;
- c) i requisiti tecnici e la composizione minima dell'equipaggio degli autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali;
- d) il funzionamento del nucleo tecnico permanente;
- e) gli obblighi informativi degli enti non soggetti ad autorizzazione.

Art. 2

Requisiti tecnici e igienico-sanitari delle autoambulanze

1. I requisiti tecnici inerenti alle attrezzature tecniche e ai materiali delle autoambulanze ed i requisiti igienico-sanitari sono definiti nell'allegato A.

Art. 3

Limite massimo di utilizzo delle autoambulanze

1. Le autoambulanze impiegate nelle attività di trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato sono sostituiti, di norma, al raggiungimento dei dieci anni dalla data di prima immatricolazione

e comunque al raggiungimento della percorrenza di 250.000 km.

2. I mezzi di soccorso di cui al comma 1, una volta raggiunto il limite temporale o di percorrenza ivi indicati, possono essere impiegati nelle attività di trasporto sanitario di base.

Art. 4

Requisiti e percorsi formativi dei soccorritori

1. I requisiti e i percorsi formativi dei soccorritori, di livello base e di livello avanzato, dei formatori, degli autisti impiegati nella guida dei mezzi di soccorso sono definiti nell'allegato B.

Art. 5

Requisiti tecnici degli autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali

1. I requisiti tecnici inerenti alle attrezzature tecniche e ai materiali degli autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali sono definiti nell'allegato C.

Art. 6

Composizione minima dell'equipaggio degli autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali

1. In attuazione dell'art. 5, comma 2 della l.r. 83/2019 la composizione minima dell'equipaggio degli autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali è costituita da due delle figure indicate nel comma 1 del medesimo articolo di cui almeno una di profilo sanitario.

2. Qualora una delle due figure sia un soccorritore di livello avanzato quest'ultimo svolgerà la funzione di autista.

Art. 7

Funzionamento del nucleo tecnico permanente

1. Il nucleo tecnico permanente esercita le funzioni di cui all'articolo 14, comma 2 della l.r. 83/2019.

2. Le riunioni del nucleo si svolgono presso la sede della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute e possono essere svolte anche con modalità telematica.

3. Le riunioni sono convocate dal direttore della competente direzione regionale d'ufficio o su richiesta di ciascun componente del nucleo, con cadenza semestrale o qualora lo richiedano situazioni di particolare urgenza.

4. Le riunioni sono valide con la presenza del direttore della competente direzione regionale o suo delegato e di

almeno un direttore del dipartimento di emergenza-urgenza o suo delegato, di almeno un direttore di dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche o suo delegato, di almeno un rappresentante o suo delegato compreso tra i soggetti di cui all'articolo 76 septies, comma 1, lettera e) e f) della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Art. 8

Termini di adeguamento ai requisiti

1. I soggetti che operano nell'ambito dell'attività di trasporto sanitario alla data di entrata in vigore della l.r. 83/2019 si adeguano al requisito di cui all'articolo 3, comma 1 e a quelli contenuti negli allegati A e B entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I formatori dei soccorritori e degli autisti per la guida dei mezzi di soccorso già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento adeguano la propria formazione a quanto previsto nell'allegato B entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 9

Obblighi informativi degli enti non soggetti ad autorizzazione

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento gli enti non soggetti ad autorizzazione trasmettono, tramite posta elettronica certificata, alla commissione di vigilanza e controllo di cui all'articolo 10 della l.r. 83/2019 l'elenco dei mezzi di soccorso in dotazione.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli enti di cui al comma 1 trasmettono, con le medesime modalità, alla commissione di vigilanza e controllo l'elenco aggiornato dei mezzi di soccorso in dotazione.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 1 dicembre 2021

SEGUONO ALLEGATI

Allegato A**Requisiti tecnici e igienico-sanitari delle autoambulanze****Ambulanza “Tipo B” (autorizzata al trasporto sanitario di base)****Materiale minimo:**

Predisposizione ed alloggiamento hardware per la gestione del collegamento informatico tra centrale operativa e mezzi di soccorso;

Estintore;

*Dotazione di 2 bombole da 2000 litri di ossigeno di cui una in esercizio e l'altra piena di scorta;

*Dotazione di 2 bombole portatili da 2 litri di ossigeno;

Barella auto caricante o non;

Barella a cucchiaio con cinture di

sicurezza; **Dispositivi di contenimento

pediatrico; *Contenitore rifiuti sanitari;

Predisposizione alloggiamento per contenitore rifiuti

sanitari; *Pallone Ambu completo di maschere (adulti e

pediatriche); Sedia portaf feriti;

Telo portaf feriti con maniglie;

Predisposizione apparato radio veicolare UHF e

VHF; Due attacchi coassiali 12 V.;

DAE;

*le dotazioni contrassegnate con l'asterisco saranno fornite dalle aziende USL di riferimento alle associazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 che svolgono attività di trasporto sanitario nel proprio territorio. Nel caso si tratti di dotazioni che necessitano di verifiche periodiche anch'esse saranno a carico delle aziende USL di riferimento territoriale.

**i dispositivi di contenimento pediatrico sono previsti nel numero di uno per associazione.

Materiale di Consumo:

Cannule orofaringee di varie
misure; Telo termoisolante;
Maschera per ossigeno;
Guanti non sterili monouso;
Mascherine chirurgiche o simili;
Camice o tuta idrorepellente in
TNT; Protezione oculare;
Kit di medicazione;
Bende;
Cerotti e nastri;
Garze sterili e non di varie
dimensioni; Disinfettanti;
Ghiaccio istantaneo;
Padella e pappagallo monouso;
Coperte e lenzuola monouso compreso i ricambi;

Il materiale di consumo dovrà essere fornito dall'azienda USL alle associazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 che svolgono attività di trasporto sanitario nel proprio territorio.

Ambulanza "Tipo A e A1" (autorizzata al trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato)**Materiale minimo:**

Fumogeni e torce a vento;
Forbici tipo Robin;
Faro estraibile;
Estintore;
Kit utensili, composto da cesoia, piede di porco, seghetto a ferro, martello, guanti da

lavoro, fettuccia bianca e rossa, (secondo norma EN 420);

*Dotazione di 2 bombole da 2000 litri di ossigeno di cui una in esercizio e l'altra piena di scorta;

Rilevatore temperatura corporea;

*Dotazione di 2 bombole portatili in lega leggera da 5 litri con un porta bombole;

Attacchi per ossigeno in ambulanza: nr. 2 di tipo UNI e nr. 2 di tipo AFNOR;

Barella auto caricante montata su un piano traslabile con portata di almeno 170 kg; *Dispositivo di contenimento pediatrico fino ad almeno 20 kg;

*Contenitori aghi usati;

*Contenitore rifiuti sanitari;

Predisposizione alloggiamento per contenitore rifiuti sanitari;

Telo portaferiti con maniglie con portata massima di almeno 170 kg;

*Collari cervicali nelle varie misure sia per adulti che per pazienti pediatrici; Stecco bende, o sistema di bloccaggio di arti inferiori e superiori;

*Barella atraumatica certificata per l'immobilizzazione totale del paziente traumatizzato; Sedia portaferiti;

Estricatore;

Laccio da Emostasi;

Frigorifero con capacità di almeno 7 lt per conservazione farmaci;

*Dispositivo di controllo della registrazione continua delle temperature; Sistema di riscaldamento liquidi infusionali;

3 attacchi coassiali 12V, inverter ed almeno un attacco a rete elettrica di tipo Schuko; *Pallone AMBU: neonatale, adulto e pediatrico;

*Aspiratore endocavitario;

Kit caschi protettivi EN397 o categorie superiori; Rilevatore SpO2;

Sfigmomanometro e fonendoscopio;

*DAE, completo di Kit ricambio piastre adulto e pediatrico, sostituzioni batterie;

Predisposizione ed alloggiamenti necessari per i dispositivi declinati nelle "dotazioni specifiche in base all'impiego del mezzo soccorso";

*le dotazioni contrassegnate con l'asterisco saranno fornite dalle aziende USL di riferimento

alle associazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della lr 40/2005 che svolgono attività di trasporto sanitario di “Primo Soccorso” e di “Soccorso Avanzato” nel proprio territorio. Nel caso si tratti di dotazioni che necessitano di verifiche periodiche anch'esse saranno a carico delle aziende USL di riferimento territoriale.

Materiale di consumo:

Cannule orofaringee di varie

misure; Telo termoisolante;

Maschera per ossigeno;

Guanti non sterili monouso;

Mascherine chirurgiche o

simili; Protezione oculare;

Camice o tuta idrorepellente in

TNT; Kit di medicazione;

Bende;

Cerotti e nastri;

Garze sterili e non di varie

dimensioni; Disinfettanti;

Ghiaccio istantaneo;

Padella e pappagallo monouso;

Coperte e lenzuola monouso compreso i ricambi;

Sistema di ventilazione “va e vieni” per paziente adulto e pediatrico.

Il materiale di consumo dovrà essere fornito dall'Azienda USL, ivi compreso l'ossigeno, alle associazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della lr 40/2005 che svolgono attività di trasporto sanitario di “Primo Soccorso” e di “Soccorso Avanzato” nel proprio territorio di

riferimento. Il reintegro di tale materiale avverrà esclusivamente in base all'effettivo e dimostrato consumo oppure alla scadenza del prodotto.

Dotazioni specifiche in base all'impiego del mezzo di soccorso

Le seguenti dotazioni dovranno essere a bordo dei mezzi messi a disposizione per l'emergenza territoriale in regime di disponibilità operativa delle Centrali Operative di Soccorso Sanitario (stand-by).

Ambulanza adibita al trasporto sanitario di primo soccorso:

*Sistema di Hardware e Software di collegamento informatico tra centrale operativa e mezzi di soccorso che permetta l'invio della missione, la navigazione verso il target, la trasmissione degli stati di missione, la geo localizzazione del mezzo, la redazione della relazione intervento ed il collegamento operativo con i Pronto Soccorso;

*Attrezzatura idonea alla rilevazione ed alla trasmissione dei parametri vitali e del tracciato elettrocardiografico;

Ambulanza adibita al trasporto sanitario di soccorso avanzato

*Sistema di Hardware e Software di collegamento informatico tra centrale operativa e mezzi di soccorso che permetta l'invio della missione, la navigazione verso il target, la trasmissione degli stati di missione, la geo localizzazione del mezzo, la redazione della relazione intervento ed il collegamento operativo con i Pronto Soccorso, integrazione con sistema di check-list;

*Monitor ECG con sistema di monitoraggio frequenza cardiaca, SPO2, NIBP, ETCO2, Pacing transcutaneo e trasmissione ECG con sistema certificato;

*Presidi per la gestione avanzata delle vie aeree;

*Video laringoscopio;

*Le dotazioni contrassegnate con l'asterisco saranno fornite dalle aziende USL Di riferimento alle associazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della LR 40/2005 che svolgono attività di trasporto sanitario di "Primo Soccorso" e di "Soccorso Avanzato" nel proprio territorio. Nel caso si tratti di dotazioni che necessitano di verifiche periodiche anch'esse saranno a carico delle aziende USL di riferimento territoriale.

La pulizia, sanificazione e ripristino dei mezzi di soccorso

I soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario di soccorso devono provvedere, dopo ogni servizio, alla pulizia ordinaria del mezzo ed al reintegro dei materiali utilizzati, devono inoltre svolgere idonee procedure di disinfezione al termine di ogni giorno di attività ed anche dopo il trasporto di malati infetti o sospetti tali.

Le procedure di sanificazione dei mezzi di soccorso sono periodicamente definite in linee guida elaborate nell'ambito del Coordinamento regionale delle centrali operative di soccorso sanitario.

I soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario di soccorso devono provvedere alla compilazione ed aggiornamento di appositi registri che attestino lo svolgimento della regolare attività di disinfezione dei mezzi di soccorso.

Allegato B**Requisiti e percorsi formativi dei soccorritori**

1 - Protocolli formativi per gli autisti delle associazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005

Mod_1A Protocollo formativo degli autisti per la guida di automezzi in urgenza Trasporto sanitario di base

Obiettivo del corso

I corsi si pongono l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dell'autista dei mezzi di soccorso, del proprio ruolo all'interno di un equipaggio di soccorso e delle conseguenze inerenti alle tecniche di guida e le normative vigenti.

Organizzazione

I corsi di formazione sono organizzati dalle associazioni di volontariato inserite nell'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005.

Requisiti ammissione corso

21 anni d'età;

Essere in possesso di patente B o superiore, conseguita da almeno 3 anni;

Essere in possesso della certificazione di soccorritore di "livello base".

Direttore del corso

Il direttore del corso è il presidente dell'associazione promotrice o suo delegato.

Responsabile del corso

Il responsabile del corso è un formatore in ambito di guida dei mezzi di soccorso che collabora con il direttore per l'organizzazione del corso stesso.

Durata del corso

Durata complessiva del corso 20 ore;

Attività formativa in aula con 10 ore di lezioni frontali teoriche;

Attività formativa sotto forma di tirocinio ed attività di addestramento pratico, per un totale di 10 ore, alla guida di automezzi di soccorso adibiti al trasporto sanitario di base sotto la supervisione di un autista esperto già abilitato alla guida in emergenza o formatore in ambito di guida dei mezzi di soccorso;

Commissione d'esame

È costituita dal direttore del corso, dal responsabile del corso e da un delegato degli organismi rappresentativi di appartenenza.

Esame finale

Sono ammessi alla valutazione finale i candidati che abbiano frequentato almeno l'80% del corso.

L'esame si articola su due prove, la prima scritta e la seconda di attività pratica alla guida di un automezzo all'interno di un percorso organizzato.

L'esito dell'esame finale è valutato complessivamente su entrambe le prove da parte della commissione costituita.

L'iscrizione negli appositi elenchi regionali presso gli organismi rappresentativi di appartenenza avverrà al ricevimento del verbale d'esame inviato dall'associazione organizzatrice del corso. Il mantenimento in tali elenchi è subordinato all'attestazione biennale, con validità estendibile al 31 dicembre dell'anno di scadenza, dello status di "autista di ambulanza attivo" rilasciato dal presidente dell'associazione di appartenenza, che avrà cura di trasmettere tali comunicazioni agli organismi rappresentativi di appartenenza ai fini dell'aggiornamento degli elenchi regionali.

Tabella formativa***Presentazione del Corso******1 ora*****Introduzione**

Descrizione percorso formativo;

L'autista dei mezzi di soccorso;

Normativa***3 ore*****Responsabilità giuridiche**

Civile;

Penale;

Amministrativa;

Assicurazione Obbligatoria

Responsabilità Civile Auto;

Codice della Strada

Estratto ad uso specifico per gli autisti dei mezzi di soccorso;

Ruolo, funzioni e comportamento***3 ore*****Mansioni dell'autista**

Ingresso in turno;

Allertamento;

Partenza;

Ripristino dell'automezzo;

La guida in servizio di trasporto sanitario di

base La tecnica di guida;

Comportamento da tenere e da far tenere durante la guida;

La sicurezza del paziente e dell'equipaggio durante il trasporto;

Fattori esterni;

Comunicazioni radio

Cenni sulle comunicazioni radio ed utilizzo del sistema di bordo fornito dalla Centrale Operativa di Soccorso Sanitario territorialmente competente;

La sicurezza***3 ore*****Nozioni complementari di sicurezza della circolazione**

stradale Posizionamento del mezzo di soccorso;

L'aderenza;

L'arresto di un veicolo;

La distanza di sicurezza;

Dispositivi attivi e passivi di protezione del veicolo;

Analisi del rischio e gestione della scena dell'evento

Indicazione per una corretta analisi del rischio e gestione della scena dell'evento; Etichette e pannelli di pericolo;

Collaborazione ed approccio ad altri mezzi di soccorso;

Trasporto disabili in sicurezza

Indicazione per un corretto uso dei sistemi di trattenuta anche sui mezzi per trasporto disabili.

**Mod_1B Protocollo formativo degli autisti per la guida di automezzi in emergenza
Trasporto sanitario di primo soccorso, trasporto sanitario di soccorso avanzato, autoveicoli di
soccorso**

Obiettivo del corso

I corsi si pongono l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dell'autista dei mezzi di soccorso, del proprio ruolo all'interno di un equipaggio di soccorso e delle conseguenze inerenti alle tecniche di guida e le normative vigenti.

Organizzazione

I corsi di formazione sono organizzati dalle associazioni di volontariato inserite nell'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005.

Requisiti ammissione corso

Aver frequentato e superato il corso per autista di mezzi adibiti alla guida in urgenza:
“trasporto sanitario di base”;

Avere un'età inferiore di 70 anni;

Direttore del corso

Il direttore del corso è il presidente dell'associazione promotrice o suo delegato.

Responsabile del corso

Il responsabile del corso è un formatore in ambito di guida dei mezzi di soccorso che collabora con il direttore per l'organizzazione del corso stesso.

Durata del corso

Durata complessiva del corso 30 ore;

Attività formativa in aula con 12 ore di lezioni frontali teoriche;

Attività formativa sotto forma di tirocinio ed attività di addestramento pratico, per un totale di 18 ore, alla guida di automezzi di soccorso adibiti al trasporto sanitario di primo soccorso o soccorso avanzato, sotto la supervisione di un autista esperto già abilitato alla guida in emergenza o formatore in ambito di guida dei mezzi di soccorso;

Commissione d'esame

È costituita dal direttore del corso, dal responsabile del corso e da un delegato dagli organismi rappresentativi di appartenenza.

Esame finale

Sono ammessi alla valutazione finale i candidati che abbiano frequentato almeno l'80% del corso.

L'esame si articola su due prove, la prima scritta e la seconda di attività pratica alla guida di un automezzo all'interno di un percorso organizzato.

L'esito dell'esame finale è valutato complessivamente su entrambe le prove da parte della commissione regolarmente costituita.

L'iscrizione negli appositi elenchi regionali presso gli organismi rappresentativi di appartenenza avverrà al ricevimento del verbale d'esame inviato dall'associazione organizzatrice del corso.

Retraining

Ciascuna Associazione effettuerà, obbligatoriamente entro due anni dal rilascio dell'attestato, con validità estensibile al 31 dicembre dell'anno di scadenza, un apposito retraining effettuato da formatori in ambito di guida dei mezzi di soccorso ai fini del mantenimento da parte dei candidati dell'attestazione di "autisti per la guida di automezzi per il trasporto sanitario in emergenza", secondo le linee di indirizzo degli organismi rappresentativi di appartenenza.

Tabella formativa

Ruolo, funzioni e comportamento

6 ore

Mansioni dell'autista

L'autista nelle squadre d'emergenza;

Conservazione stato dei luoghi con particolare attenzione alla scena del crimine;

Cenni di Fisiopatologia del trasporto sanitario

Vibrazioni, rumore, temperatura;

Cinetosi;

Effetti gravitazionali;

Equipaggiamento sui mezzi di soccorso

La normativa vigente;

La Guida degli Autoveicoli di Soccorso

4 ore

L'autoveicolo di soccorso

Tecniche di guida dell'autoveicolo di soccorso;

Corretto posizionamento dell'automezzo;

Il sistema di comunicazione con la Centrale Operativa di Soccorso Sanitario;

Situazioni particolari di soccorso

2 ore

La collaborazione con altri enti

Attività di soccorso con VV.FF., PS, CC ed altri enti;

Approccio all'elisoccorso.

Al compimento dei 70 anni di età l'abilitazione alla guida per i mezzi di soccorso adibiti al trasporto sanitario in emergenza decade; rimane comunque valida l'abilitazione alla guida per i mezzi di soccorso in urgenza: trasporto sanitario di base.

2 - Protocolli formativi per i soccorritori delle associazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005

Mod_2A Protocollo formativo per soccorritori di livello

base Obiettivo del corso

Il corso si pone l'obiettivo di fornire quelle conoscenze di base necessarie per effettuare un corretto allertamento della catena dei soccorsi, fornire le nozioni di base per una rianimazione cardiopolmonare prevedendo l'utilizzo del DAE, oltreché apprendere manovre fondamentali per un corretto soccorso di base al cittadino.

Organizzazione

I corsi di formazione sono organizzati dalle associazioni di volontariato inserite nell'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005.

Requisiti ammissione corso

16 anni d'età;

Compilazione del questionario anamnestico, riportato al termine del presente allegato, firmato dal maggiorenne o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale in caso di minore. Qualora vi sia almeno una risposta affermativa o lo ritenga necessario, il presidente dell'associazione chiede il certificato medico di idoneità psicofisica che attesti l'assenza di controindicazioni allo svolgimento della mansione.

Direttore del corso

Il direttore del corso è il presidente dell'associazione promotrice, o suo delegato.

Docenti

I docenti sono scelti dal direttore del corso, di norma, tra i formatori di cui al Mod 3A. In relazione alla specificità delle materie, i direttori possono disporre che i formatori siano affiancati da figure diverse, anche esterne all'associazione. Per quanto riguarda la formazione supporto vitale di base BLS-D, i docenti sono scelti esclusivamente tra i formatori di cui al Mod 3A, che abbiano superato il relativo corso, integrato con il modulo formativo di cui al punto 6 dell'allegato B alla DGR 30 marzo 2020, n. 416 e successive modifiche ed integrazioni e che siano regolarmente iscritti nei registri degli organismi rappresentativi di appartenenza regolarmente accreditati.

Durata del corso

Il corso avrà una durata complessiva di 25 ore, suddivisa tra attività teoriche ed attività di esercitazione pratica.

Esame finale

Sono ammessi alla valutazione finale i candidati che abbiano frequentato almeno l'80% del corso. La valutazione pratica comprensiva dell'abilitazione BLS-D sanitario ai sensi della DGR 416/2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, è svolta, con delega del direttore del corso, da coloro (istruttori – formatori regionali) che sono in possesso dei requisiti previsti dalla DGR 416/2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed iscritti regolarmente nei registri degli organismi rappresentativi di appartenenza accreditati.

In deroga, anche senza la partecipazione al corso, possono essere ammessi all'esame gli aspiranti in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia o del diploma di laurea in Infermieristica. L'iscrizione negli appositi elenchi regionali presso gli organismi rappresentativi di appartenenza avverrà al ricevimento del verbale d'esame inviato dall'associazione organizzatrice del corso. Il mantenimento in tali elenchi sarà subordinato alla certificazione biennale, con validità estensibile al 31 dicembre dell'anno di scadenza, dello status di "soccorritore attivo" rilasciata dal presidente dell'associazione a cui il soccorritore risulta iscritto. La comunicazione dovrà essere trasmessa agli organismi rappresentativi di appartenenza che provvederanno all'aggiornamento degli elenchi regionali.

Retraining

È previsto ogni due anni un retraining di 2 ore delle manovre RCP attestato da coloro (istruttori – formatori regionali) che sono in possesso dei requisiti previsti dalla DGR 416/2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed iscritti regolarmente nei registri degli organismi rappresentativi, di cui sarà data comunicazione all'organismo rappresentativo di appartenenza per l'aggiornamento degli elenchi regionali. In occasione di detta verifica verrà ricompilato, da parte del soccorritore, il questionario anamnestico, riportato al termine del presente allegato. Qualora vi sia almeno una risposta affermativa o lo ritenga necessario, il presidente dell'associazione chiede il certificato medico di idoneità psicofisica che attesti l'assenza di controindicazioni allo svolgimento della mansione.

*Tabella formativa***Introduzione****2 ore****L'organizzazione del soccorso in Toscana**

L'essere volontari del soccorso;

Finalità e ruolo della propria organizzazione di volontariato;

La struttura zonale, regionale e nazionale della propria organizzazione di volontariato;

La relazione**3 ore****La corretta relazione con il paziente****[1 teoria/2 pratica]**

Essere in stato di necessità;

Approccio corretto al paziente;

Supporto vitale di base - BLS D**6 ore****BLS D – Sanitario adulto e pediatrico****[2 teoria/4 pratica]**

BLS D adulto e pediatrico;

Riconoscimento ACR (valutazione stato di coscienza, attività respiratoria);

Compressioni toraciche esterne;

Respirazione artificiale;

Introduzione alla defibrillazione precoce;

Manovre disostruzione delle vie aeree;

Posizione laterale di sicurezza;

BLS D adulto e pediatrico con scenari simulati;

Cenni di base sulle patologie tempo dipendenti**2 ore**

Patologie tempo dipendenti**[2 teoria]**

STROKE

IMA;

Trauma maggiore;

Sepsi;

Arresto cardiaco

Il trasporto sanitario in sicurezza***10 ore***

Tecniche di movimentazione del paziente**[10 pratica]**

La barella, come usarla in sicurezza;

arella a cucchiaio;

Sedia porta feriti;

Telo porta feriti;

La sicurezza del paziente;

Riconoscimento delle attrezzature presenti in ambulanza;

La sicurezza per gli operatori sanitari***2 ore***

Norme e comportamenti**[2 teoria]**

Igiene, prevenzione e rischio infettivo nel soccorso;

I dispositivi di protezione individuale;

Il Decreto Legge 81/2008, applicazione.

Mod_2B Protocollo formativo per soccorritori di livello**avanzato *Obiettivo del corso***

Il corso si pone l'obiettivo di fornire quelle conoscenze necessarie per una completa integrazione nel sistema del soccorso sanitario in emergenza della Regione Toscana, finalizzato ad una funzionalità ottimale nel rispetto dei cittadini, in collaborazione con il personale sanitario.

Organizzazione

I corsi di formazione sono organizzati dalle associazioni di volontariato inserite nell'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005.

Requisiti ammissione corso

Al corso si può accedere al compimento del 18° anno di età;

Possesso della certificazione di soccorritore di livello di base;

Compilazione e firma del questionario anamnestico, riportato al termine del presente allegato. Qualora vi sia almeno una risposta affermativa o lo ritenga necessario, il presidente dell'associazione chiede il certificato medico di idoneità psicofisica che attesti l'assenza di controindicazioni allo svolgimento della mansione.

Direttore del corso

Il direttore del corso, indicato dal presidente dell'associazione organizzatrice del corso stesso, è un medico, un infermiere o un formatore, preparato secondo il protocollo formativo Mod_3A di cui al presente allegato, con almeno 2 anni di esperienza maturata in qualità di formatore.

Docenti

I docenti sono scelti dal direttore del corso, di norma, tra i formatori di cui al Mod 3A. In relazione alla specificità delle materie, i direttori possono disporre che i formatori siano affiancati da figure diverse, anche esterne all'associazione. Per quanto riguarda la formazione supporto vitale di base BLS_D, i docenti sono scelti esclusivamente tra i formatori di cui al Mod 3A, che abbiano superato il relativo corso, integrato con il modulo formativo di cui al punto 6 dell'allegato B alla DGR 30 marzo 2020, n. 416 e successive modifiche ed integrazioni e che siano regolarmente iscritti nei registri degli organismi rappresentativi di appartenenza regolarmente accreditati.

Il direttore del corso, previ accordi con il direttore della Centrale Operativa di Soccorso Sanitario

territorialmente competente, può richiedere docenze gratuite da parte del personale sanitario del sistema di emergenza sanitaria territoriale.

Durata del corso

La durata complessiva del corso è di 100 ore, così suddivise: 30 ore di attività formativa teorica, 40 ore di addestramento pratico, 30 ore di tirocinio a bordo dei mezzi di soccorso.

Commissione d'esame

È costituita dal direttore del corso, da un formatore delegato dagli organismi rappresentativi di appartenenza e dal direttore della Centrale Operativa di Soccorso Sanitario territorialmente competente o suo delegato.

Quindici giorni prima del termine del corso, l'associazione richiede i nominativi dei componenti la commissione rispettivamente al direttore della Centrale Operativa di Soccorso Sanitario territorialmente competente ed agli organismi rappresentativi di appartenenza.

Esame finale

La sessione d'esame deve prevedere un numero di candidati non inferiore a dieci. Per numeri inferiori può essere previsto un accorpamento di sessioni fra le associazioni presenti sul territorio della Centrale Operativa di Soccorso Sanitario.

All'esame possono accedere i candidati che abbiano effettuato le 30 ore di tirocinio previste dal presente protocollo formativo e che abbiano partecipato ad almeno l'80% delle ore previste per teoria e pratica. Le eventuali assenze possono essere recuperate in momenti strutturati in accordo con i docenti.

In deroga, anche senza la partecipazione al corso, possono essere ammessi all'esame gli aspiranti in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia o della Laurea in Infermieristica ed i soccorritori trasferiti da altra Regione non validati dal direttore della Centrale Operativa di Soccorso Sanitario territorialmente competente. I requisiti necessari per l'equiparazione della formazione extraregionale saranno definiti dal Coordinamento regionale delle Centrali Operative di Soccorso Sanitario. A tali candidati, in considerazione del percorso formativo già effettuato e certificato, verranno riconosciuti i 30 crediti formativi derivanti dalla frequenza al corso, come di seguito specificato.

L'idoneità al servizio verrà rilasciata dalla competente commissione d'esame tenendo conto di tutto il percorso formativo svolto dal candidato; il giudizio finale sarà la sommatoria dei seguenti criteri valutativi:

1. Valutazione del percorso formativo dell'allievo secondo il giudizio dei docenti che hanno seguito il corso, sintetizzati dal direttore del corso, nel rispetto dei seguenti criteri di giudizio:
 massimo 30 crediti così divisi
- 1.1. presenza a più del 80% delle lezioni
fino a 15 crediti
- 1.2. competenza e capacità
fino a 15 crediti
2. Prova pratica BLS-D-PBLS-D secondo skill test validati dal nucleo tecnico permanente ex art. 14 l.r. 83/2019.
fino a 30 crediti
3. Prova pratica SVT secondo skill test validati dal nucleo tecnico permanente ex art. 14 l.r. 83/2019.
fino a 30 crediti
4. Prova pratica in ambulanza secondo skill test validati dal nucleo tecnico permanente ex art. 14 l.r. 83/2019.
fino a 10 crediti

L'esame potrà dar luogo ai seguenti risultati:

DA 100 A 76 CREDITI

IDONEO

DA 75 A 51 CREDITI

RIPETERE ENTRO 30 GG DALLA DATA
 DELL'ESAME LE PROVE DOVE SI È STATI
 VALUTATI INSUFFICIENTI. QUALORA LA PROVA
 NON SIA SUPERATA ANCHE DURANTE LA
 SECONDA SESSIONE VALUTATIVA IL CANDIDATO
 DOVRÀ RIPETERE IL CORSO.

INFERIORE O UGUALE A 50 CREDITI

NON IDONEO

Al termine della sessione la Commissione redigerà apposito verbale in triplice copia, con i nominativi dei soccorritori che hanno superato l'esame. Il direttore del corso trasmette copia del verbale agli organismi rappresentativi di appartenenza che provvedono all'aggiornamento degli elenchi ed al rilascio degli attestati di idoneità, con validità biennale.

Retraining

Ciascuna associazione effettuerà, obbligatoriamente entro due anni dal rilascio dell'attestato, con validità estensibile al 31 dicembre dell'anno di scadenza, o comunque ogni qualvolta l'organismo rappresentativo indichi la necessità di ulteriori aggiornamenti, un apposito retraining. Il presidente dell'associazione nomina il direttore del corso individuandolo fra i formatori in ambito sanitario dell'elenco regionale in regola con i percorsi formativi. Il corso di retraining è svolto dai formatori in ambito sanitario, ai fini del mantenimento da parte dei soccorritori della certificazione di soccorritore di "livello avanzato". Il soccorritore che non assolverà a tale obbligo perderà la certificazione di soccorritore di livello avanzato e manterrà la sola abilitazione di soccorritore di livello base. In occasione del corso di aggiornamento i candidati dovranno compilare il questionario anamnestico, riportato al termine del presente allegato. Qualora vi sia almeno una risposta affermativa o lo ritenga necessario, il presidente dell'associazione chiede il certificato medico di idoneità psicofisica che attesti l'assenza di controindicazioni allo svolgimento della mansione.

Il retraining, della durata minima complessiva di 4 ore, dovrà riguardare aggiornamenti sui principali protocolli e linee guida internazionali.

Qualora durante le attività di addestramento, risultino evidenti criticità da parte del soccorritore, il direttore del corso, nominato come indicato nel paragrafo precedente, in accordo con il presidente dell'associazione, potrà richiedere una rivalutazione del medesimo in occasione del primo esame di livello avanzato da parte di una commissione d'esame disponibile sul proprio territorio o territorio limitrofo.

La verifica da parte della commissione sarà basata sull'analisi delle specifiche criticità mostrate dal soccorritore in fase di retraining, utilizzando gli skill test previsti nella valutazione finale del corso di livello avanzato. Qualora sia lo stesso soccorritore a chiederlo, o la commissione d'esame lo valuti opportuno, la sua abilitazione di livello avanzato potrà essere revocata o limitata al solo livello di base.

Dell'esito del retraining sarà informato l'organismo rappresentativo di appartenenza, che aggiornerà conseguentemente l'elenco dei soccorritori.

Tabella formativa

Ruoli, funzioni e responsabilità

7 ore

Aspetti relazionali nell'approccio del paziente

[2 teoria/2 team work]

Le necessità primarie dei pazienti nei momenti di pericolo;

I problemi dell'individuo connessi al passaggio repentino da uno stato di benessere allo stato di malattia;

Possibili schemi di comportamento che sviluppino la comunicazione e l'autocontrollo;

Gestione dello stress del soccorritore;

Il de-briefing dopo il soccorso;

Riconoscimento ed approccio mirato al paziente in problematiche specifiche quali: psichiatria, tossicodipendenza, alcolismo;

Normative vigenti in merito;

Il codice rosa;

Approccio e tutela della scena del crimine;

L'organizzazione dei sistemi d'emergenza

[1 teoria]

Conoscere i protocolli operativi del sistema di emergenza;

Definire l'importanza del coordinamento del soccorso dal punto di vista sociale;

Definire l'importanza del concetto di "catena dei soccorsi";

Conoscere le componenti del sistema d'emergenza;

Definire i ruoli degli operatori presenti all'interno del sistema di emergenza; Conoscere le risorse del territorio;

Comprendere il significato dell'integrazione delle varie componenti del sistema;

Aspetti legislativi dell'attività del soccorritore

[2 teoria]

La responsabilità penale;

La responsabilità civile;

Le leggi regionali e nazionali che regolano l'attività di soccorso;
Supporto vitale di base – BLS D

6 ore

Aggiornamento BLS D – Sanitario

[3 ore]

La catena della sopravvivenza;

La persona priva di coscienza;

Riconoscimento dell'arresto cardiaco;

La pervietà delle vie aeree;

Il massaggio cardiaco esterno;

La ventilazione artificiale;

La defibrillazione semiautomatica precoce;

Segni di ostruzione delle vie aeree e manovre di disostruzione;

La posizione laterale di sicurezza;

Nel caso in cui il territorio sia dotato di un sistema per compressioni toraciche esterne il modulo
 “**Aggiornamento BLS D sanitario**” dovrà essere sostituito con il modulo seguente:

Integrazione BLS D- M – Sanitario

[3 ore]

La catena della sopravvivenza;

La persona priva di coscienza;

Riconoscimento dell'arresto cardiaco;

La pervietà delle vie aeree;

Il massaggio cardiaco esterno manuale e con Sistema per Compressioni Toraciche esterne; Utilizzo del Sistema di Compressioni Toraciche esterne; Interazione fra Sistema di Compressioni Toraciche esterne e DAE;

Immobilizzazione e trasporto del paziente durante l'utilizzo del Sistema di Compressioni Toraciche esterne;

La ventilazione artificiale;

La defibrillazione semiautomatica precoce;

Segni di ostruzione delle vie aeree e manovre di disostruzione;

La posizione laterale di sicurezza;

Aggiornamento PBL S D – Sanitario

[3 ore]

Il paziente pediatrico privo di coscienza;

Cenni di fisiologia e anatomia pediatrica;

Riconoscimento dell'arresto cardiaco;

La pervietà delle vie aeree;

Massaggio cardiaco esterno;

La ventilazione artificiale;

La defibrillazione semi automatica precoce;

Segni di ostruzione delle vie aeree e manovre di disostruzione;

Supporto vitale avanzato con attrezzature specifiche

16 ore

Le attrezzature in emergenza sanitaria

[2 teoria/6 pratica]

Le apparecchiature elettromedicali: conoscenza e modalità d'impiego;

Monitoraggio parametri vitali (SPO2, ECG, FC, NIBP, Temperatura corporea,

FR); Comunicazione dei parametri vitali alla Centrale Operativa di Soccorso

Sanitario; L'impiego pratico di tutti i presidi in interventi complessi;

Patologie tempo dipendenti**[2 teoria/6 pratica]**

STROKE;

IMA;

Trauma maggiore;

Arresto cardiaco;

Sepsi;

Insufficienza respiratoria acuta;

Soccorso al paziente traumatizzato***29 ore***

Supporto vitale al paziente traumatizzato adulto e pediatrico [3 teoria/9 pratica]

Basi di anatomia e fisiologia applicate alle situazioni di emergenza

traumatica; Le emergenze traumatologiche;

La catena della sopravvivenza nelle emergenze

traumatiche; La valutazione della scena e l'autoprotezione;

I protocolli che disciplinano l'arrivo sul posto dell'equipaggio di soccorso;

I meccanismi di lesione e l'indice di sospetto; La valutazione primaria:

ABCDE;

La valutazione secondaria: l'esame testa piedi;

Il trauma cranico: AVPU;

Il trauma del rachide;

Il trauma del torace;

Il trauma dell'addome;

Il trauma delle parti molli ed ossee;

Il trauma in casi particolari (età pediatrica, anziano, paziente gravida;
incarcerato) La protezione termica, immobilizzazione atraumatica e trasporto;

Presidi d'immobilizzazione [4 teoria/10 pratica]
Caratteristiche dei presidi;
Tecniche d'utilizzo;

I collari cervicali e la rimozione del casco;

Traumi minori: distorsioni, ferite e contusioni;

Trattamento delle lesioni [1 teoria/2 pratica]

Medicazioni

Bendaggi;

I vasi sanguigni;

Trattamento delle emorragie;

Le ustioni;

Assistenza alla gravidanza e parto 1 ora

Situazioni di emergenza sanitaria [1 teoria]

La donna in gravidanza: modalità di trasporto e parametri da rilevare;

Assistenza al sanitario durante il parto in ambulanza;

Il parto improvviso;

Prevenzione antinfortunistica 2 ore

Igiene e prevenzione nel soccorso e sulle ambulanze [2 teoria]

Conoscere le caratteristiche tecniche dei mezzi di soccorso;

Identificare le problematiche relative alla trasmissione interumana di malattie infettive durante le attività di soccorso;

Conoscere le procedure necessarie al mantenimento dell'igiene ambientale dei mezzi di soccorso;

Le norme di comportamento e le procedure necessarie alla prevenzione degli infortuni durante il soccorso;

Cooperazione con altri mezzi di soccorso

3 ore

Intervento con automedica e altri enti di soccorso

[1 teoria + 1 pratica]

Assistenza al personale sanitario;

Il lavoro di squadra;

Individuazione delle attrezzature a bordo dell'autoveicolo di soccorso

Interventi congiunti con altri enti di soccorso: VVF, Forze dell'ordine, SAST, e tutti coloro saranno coinvolti nelle attività di soccorso;

L'intervento a supporto dell'elisoccorso

[1 teoria]

I ruoli ed i compiti dell'elisoccorso;

La tipologia del servizio;

I criteri per la scelta e messa in sicurezza delle zone di atterraggio;

Conoscere e saper utilizzare correttamente i sistemi di comunicazione: mezzo di soccorso – Centrale Operativa di Soccorso Sanitario – elisoccorso;

I fattori di rischio nell'intervento in appoggio all'elisoccorso;

Utilizzo dei sistemi di individuazione del target: fumogeni;

Protocollo Maxi emergenza

6 ore

Le maxi-emergenze

[6 teoria]

Il Metodo Augustus e il panorama nazionale;

La costituzione del CRM (Coordinamento Regionale Maxi emergenze) e quadro normativo di riferimento;

Metodo Toscano Maxi emergenza: MTM;

Protocollo operativo e tape operativi;

La composizione del Modulo Sanitario Regionale, Le modalità di attivazione;

Le modalità di trasmissioni radio

Organizzazione del cantiere di Maxi emergenza;

L'ambulanza BRAVO in Maxi emergenza;

Il metodo START e il ruolo del soccorritore nel triage;

La suddivisione delle aree PMA: sanitarie e non;

La struttura della tenda e la sua manutenzione;

Allestimento interno del PMA: elettromedicali, arredi, smaltimento rifiuti;

Il ruolo del Soccorritore nel PMA e del personale sanitario;

Organizzazione dei soccorsi dei grandi eventi;

Tirocinio operativo

Si articola in 30 ore di affiancamento a bordo di mezzi di soccorso adibiti al trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato.

Nelle ore di tirocinio operativo dovranno essere affrontati i seguenti argomenti:

Individuare l'alloggiamento delle bombole di O₂ all'interno dell'ambulanza, loro utilizzo e loro sostituzione;

Individuare l'alloggiamento del telo portaferti e della seggiolina all'interno dell'ambulanza e loro utilizzo;

Utilizzo della barella auto caricante;

Individuare gli apparecchi elettromedicali all'interno dell'ambulanza, loro alloggiamento e loro utilizzo; Individuare l'alloggiamento dei DPI all'interno dell'ambulanza e loro corretto utilizzo.

Conoscere i sistemi di comunicazione tra mezzi di soccorso e Centrale Operativa ed il loro utilizzo;

Individuare i presidi per l'immobilizzazione del traumatizzato all'interno dell'ambulanza e loro utilizzo;

Individuare i presidi per Blsd e Pblsd all'interno dell'ambulanza e loro utilizzo.

Mod_2C Protocollo formativo per soccorritori abilitati alla Funzione 2***sanità Obiettivo del corso***

Il corso si pone l'obiettivo di formare soccorritori esperti nell'ambito delle maxi-emergenze ed organizzazione di grandi eventi, sia per quanto riguarda l'aspetto territoriale che per l'attività all'interno del modulo sanitario regionale.

Organizzazione

I corsi di formazione sono organizzati dal coordinamento regionale delle maxi-emergenze e rivestono un carattere facoltativo per i soccorritori delle associazioni di volontariato e della CRI.

Requisiti ammissione corso

Al corso si può accedere con il possesso dell'attestato di soccorritore di livello avanzato.

Direttore del corso

Il direttore del corso è indicato dal coordinamento regionale delle maxi-emergenze, organizzatore del corso di formazione. Il corso può essere svolto su proposta del coordinamento stesso o su richiesta da parte degli organismi maggiormente rappresentativi delle associazioni di volontariato e del comitato regionale della CRI e preparato secondo il protocollo formativo Mod_2C.

Docenti

I docenti sono scelti dal coordinamento regionale delle maxi-emergenze.

Durata del corso

La durata complessiva del corso è di 16 ore, organizzate in due giornate da 8 ore ciascuna.

Commissione d'esame

È costituita dal direttore del corso, e da un formatore, abilitato alla formazione in maxi-emergenze, delegato dagli organismi maggiormente rappresentativi di appartenenza e dal comitato regionale della CRI.

Esame finale

All'esame possono accedere i candidati che abbiano partecipato ad almeno il 90% delle ore previste per teoria e pratica. La verifica finale avverrà tramite somministrazione di test scritto.

Retraining

Le attività di aggiornamento saranno svolte, ogni 4 anni, o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità

Tabella formativa**1 ° giornata****8 ore****Introduzione**

Presentazione del corso.

La protezione Civile inquadramento normativo

Il Metodo Augustus e il panorama nazionale;

Delibere Regione Toscana e il panorama regionale;

Il Coordinamento Regionale Maxi emergenze;

Metodo Toscano Maxi emergenza: MTM;

Il ruolo dell'unità di crisi in Maxi emergenza.

Maxi emergenze dalla centrale al territorio

Rimodulazione del lavoro in Centrale Operativa dal sospetto alla conferma;

La Centrale in Maxi emergenza convenzionale e NBCRe;

Il Territorio in Maxi emergenza convenzionale e

NBCRe; Organizzazione del cantiere di Maxi

emergenza; L'ambulanza BRAVO in Maxi emergenza;

Organizzazione soccorsi dei grandi eventi.

Il triage in Maxi emergenze: lo START

IL metodo START;

Il ruolo del Soccorritore nel triage;

Simulazione in aula sullo START.

Gestione delle aree PMA

Valutazione dell'area e localizzazione zona PMA;

Cinturazione area PMA e varchi di accesso;

La suddivisione delle aree PMA: sanitarie e non.

2° giornata

8 ore

Struttura del PMA e Organizzazione

La struttura della tenda e la sua manutenzione;

Allestimento interno del PMA: elettromedicali, arredi, smaltimento rifiuti;

Il ruolo del Soccorritore nel PMA.

La protezione personale del soccorritore

La legislazione vigente in materia di DPI;

Analisi dei DPI per i Soccorritori;

La partecipazione del Volontariato in Protezione Civile: art.39/40

L.1/2018; L'attivazione di Maxi emergenza per l'ambulanza BRAVO;

Prova di montaggio strutture pneumatiche.

La Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile, il modulo Sanitario Regionale

La composizione del Modulo Sanitario Regionale;

Le modalità di attivazione;

Simulazione di cantiere Maxi emergenza.

Le comunicazioni in emergenze

Le modalità di trasmissioni radio;

Tipologie di apparati in dotazione.

3 - Protocolli formativi per i formatori delle associazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005**Mod_3A Protocollo formativo per formatori in ambito****sanitario *Organizzazione***

I corsi di formazione sono organizzati dagli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato.

Requisiti per ammissione corso

Essere in possesso di attestato di soccorritore di livello avanzato conseguito da almeno tre anni;

Essere appartenenti ad una associazione di volontariato che li propone all'organismo di appartenenza;

Direttore del corso

La direzione sarà a cura di un rappresentante dell'organismo rappresentativo promotore del corso, delegato dal presidente dell'organizzazione.

Docenti

Esperti della comunicazione e psicologi, con specifica esperienza nel campo dell'emergenza, soccorritori formatori, esperti in specifiche materie non sanitarie, medici e infermieri indicati dal direttore della Centrale Operativa di Soccorso Sanitario territorialmente competente.

Durata del corso

La durata del corso è di 52 ore comprensive di teoria, esercitazioni pratiche e verifica finale.

Commissione d'esame

La commissione si costituisce con i seguenti componenti:

1. Un rappresentante dell'organismo rappresentativo;
2. Un rappresentante dei docenti del corso;

3. Un delegato dal direttore della Centrale Operativa di Soccorso Sanitario territorialmente competente;

Esame finale

L'ammissione all'esame finale è subordinata al giudizio di idoneità formulato dai docenti del corso in seguito alle valutazioni da loro effettuate durante le lezioni stesse.

Il superamento dell'esame finale, attestato da apposito verbale a firma della commissione d'esame, consentirà il rilascio della certificazione di formatore in ambito sanitario e l'iscrizione nell'elenco dei formatori nel settore sanitario, da parte degli organismi rappresentativi.

Retraining

Gli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato, obbligatoriamente entro due anni dal rilascio dell'attestato, con validità estensibile al 31 dicembre dell'anno di scadenza, si preoccupano di pianificare le attività di retraining.

Gli stessi organismi aggiorneranno l'elenco regionale a seguito del superamento del retraining obbligatorio. Il formatore che non assolverà a tale obbligo perderà la sua certificazione e verrà cancellato dagli elenchi gestiti dagli organismi rappresentativi di appartenenza, mantenendo comunque la certificazione di soccorritore di livello avanzato.

Per lo svolgimento del retraining gli organismi rappresentativi si avvarranno di un "sistema di crediti".

Con l'introduzione di questo sistema si avvia un processo di formazione continua che ha come scopo quello di mantenere, sviluppare ed incrementare le *performance* della rete formativa. Detti crediti, per un punteggio finale di almeno 50, da raggiungere nei due anni, dovranno essere acquisiti sulla base del percorso di seguito specificato suddiviso in questi tre argomenti:

Formativo e/o operativo

Disponibilità del formatore a svolgere regolare attività formativa, sia per il livello base che avanzato, anche fuori dalla propria associazione, in modo da favorire omogeneità formativa e confronto di metodi. Riconoscimento, come valore aggiunto, dell'attività operativa svolta.

Formazione e aggiornamento

Sono tutte quelle attività di formazione e/o addestramento organizzate o riconosciute direttamente dagli organismi rappresentativi di appartenenza, che decideranno anche, in base agli eventi indicati in un calendario annuale, i crediti che verranno rilasciati per ogni singola attività.

BLS D

Rinnovo dell'abilitazione BLS D sanitaria che dovrà essere riconosciuta attraverso percorsi di retraining come da DGR 416/2020 e successive modifiche e integrazioni.

La qualifica di formatore in ambito sanitario, per essere mantenuta, deve vedere raggiunti i crediti indicati per ognuno dei tre ambiti.

Annualmente gli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato comunicheranno ai propri iscritti le attività di formazione e/o addestramento ed i relativi punteggi afferenti a tutti i settori.

ARGOMENTI	PUNTEGGIO NECESSARIO NEI DUE ANNI
Formativo e/o operativo	30
Attività formativa in sede di appartenenza	
Attività formativa in altra sede	
Servizio attivo a bordo dei mezzi di soccorso	
Formazione e addestramento/aggiornamento	15
Abilitazione/rinnovo all'insegnamento per defibrillazione laica e sanitaria DGR 416/2020 e successive modifiche e integrazioni	5

*Tabella formativa**Ruolo e funzione**4 ore***Accoglienza e presentazione delle finalità del corso****[4 teoria]**

Il ruolo del formatore regionale: sapere, saper fare, saper essere;

La motivazione;

Perché questa associazione: eticità e valori;

Le esperienze;

La responsabilità penale e civile del volontario;

Le leggi nazionali e regionali in materia di Soccorso.

La didattica e la relazione

24 ore

La formazione nell'adulto

[12 teoria/team work]

Il processo di apprendimento nell'adulto;

La progettazione dell'intervento formativo: la macro e la micro-progettazione;

La predisposizione e l'uso del materiale didattico e degli strumenti didattici di supporto; La gestione del rapporto con gli allievi in formazione;

Utilizzo delle diverse tecniche e degli strumenti didattici di supporto;

Esercitazioni, attività di facilitazione all'apprendimento, casi, role play; lavori in gruppo: quando utilizzarli e come;

Il feedback formativo.

La comunicazione

[12 teoria + workshop]

Le componenti della comunicazione interpersonale;

Le tecniche di presentazione in pubblico: come esporre i contenuti del gruppo;

L'importanza e la gestione del gruppo.

Approfondimenti protocolli d'intervento

16 ore

BLSD per istruttori laici e BLSD/PBLSD per istruttori sanitari

[8 teoria + pratica]

Percorso istruttori BLSD laico;

Percorso istruttori BLSD PBLSD sanitari;

I sistemi di verifica.

Il Supporto vitale al paziente traumatizzato [6 work shop]

La gestione di isole di apprendimento sul trauma;
I sistemi di verifica.

Sicurezza e DPI [2 teoria]

La sicurezza del volontario: basi della normativa;
Come comunicare l'importanza dell'uso dei DPI.

Approfondimenti tecnici a carattere prettamente sanitario 8 ore

Parametri vitali [4 teoria]

Aspetti anatomo – fisiologici;

Valutazione primaria del paziente;

La rilevazione dei parametri vitali;

La valutazione secondaria, l'esame obiettivo;

L'esecuzione dell'ECG;

Emergenze respiratorie;

Emergenze cardio-vascolari;

Emergenze neurologiche;

Altre patologie mediche (diabete, reazioni allergiche ed anafilattiche, intossicazioni); Esercitazioni pratiche.

IMA [2 workshop]

L'IMA;

Il percorso diagnostico terapeutico.

STROKE**[2 workshop]**

Lo STROKE;

CPSS (Cincinnati Prehospital Stroke Scale).

SEPSI**[2 workshop]**

La SEPSI;

II Q-SOFA.

Mod_3B Protocollo formativo per formatori sanitari in ambito Maxi***emergenza Abilitazione formatori sanitari in ambito maxi-emergenze***

Si può accedere con il possesso della certificazione di formatore in ambito sanitario. Al termine della seconda giornata del MOD_2C, i formatori saranno sottoposti a verifica, durante la quale dovranno dimostrare di aver acquisito la capacità espositiva nell'ambito degli argomenti contenuti nel corso.

Retraining

Le attività di aggiornamento saranno svolte, almeno ogni 4 anni, secondo le modalità già in essere per il retraining del MOD_3A.

Mod_3C Protocollo formativo per formatori autisti per la guida dei mezzi di soccorso *Organizzazione*

I corsi di formazione sono organizzati organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato.

Requisiti per ammissione corso

Essere in possesso della certificazione di soccorritore di livello avanzato;

Essere in possesso della certificazione di autista di automezzi adibiti alla guida in emergenza da almeno tre anni;

Essere appartenenti ad una associazione che li propone all'organismo rappresentativo di appartenenza.

Direttore del corso

La direzione sarà a cura di un rappresentante dell'organismo rappresentativo promotore del corso, delegato dal presidente dell'organizzazione.

Docenti

Esperti della comunicazione e psicologi, con specifica esperienza nel campo della guida in emergenza, formatori esperti in specifiche materie non sanitarie, personale preposto alla circolazione e sicurezza stradale.

Durata del corso

La durata del corso è di 52 ore comprensive di teoria, esercitazioni pratiche e verifica finale.

Commissione d'esame

La commissione si costituisce con i seguenti componenti:

1. Il direttore del corso;
2. Un rappresentante dei docenti del corso;
3. Un delegato del soggetto preposto alla circolazione e sicurezza stradale;

Esame finale

L'ammissione all'esame finale è subordinata al giudizio di idoneità formulato dai docenti del corso in seguito alle valutazioni da loro effettuate durante le lezioni stesse.

Il superamento dell'esame finale, attestato da apposito verbale a firma della commissione d'esame, consentirà il rilascio dell'attestato di formatore in ambito di guida dei mezzi di soccorso e l'iscrizione nell'elenco dei formatori di guida, da parte degli organismi rappresentativi.

Retraining

Gli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato, obbligatoriamente entro due anni dal rilascio dell'attestato, con validità estensibile al 31 dicembre dell'anno di scadenza, provvedono a pianificare le attività di retraining.

Gli stessi organismi aggiorneranno l'elenco regionale a seguito del superamento del retraining obbligatorio. Il formatore che non assolverà a tale obbligo perderà il suo titolo e verrà cancellato dagli elenchi gestiti dagli organismi rappresentativi di appartenenza, mantenendo comunque il titolo di autista abilitato alla guida dei mezzi di soccorso in emergenza.

Per lo svolgimento del retraining gli organismi rappresentativi si avvarranno di un "sistema di crediti".

Con l'introduzione di questo sistema si avvia un processo di formazione continua che ha come scopo quello di mantenere, sviluppare ed incrementare le *performance* della rete formativa. Detti crediti, per un punteggio finale di almeno 50, da raggiungere nei due anni, dovranno essere acquisiti sulla base del percorso di seguito specificato suddiviso in questi due argomenti:

Formativo e/o operativo

Disponibilità del formatore a svolgere regolare attività formativa, sia per il livello base che avanzato, anche fuori dalla propria associazione, in modo da favorire omogeneità formativa e confronto di metodi. Riconoscimento, come valore aggiunto, dell'attività operativa svolta.

Formazione e Aggiornamento

Sono tutte quelle attività di formazione e/o addestramento organizzate o riconosciute direttamente dagli organismi rappresentativi di appartenenza, che decideranno anche, in base agli eventi indicati in un calendario annuale, i crediti che verranno rilasciati per ogni singola attività.

La qualifica di soccorritore formatore, per essere mantenuta, deve vedere raggiunti i crediti indicati per ognuno dei due ambiti.

Annualmente gli organismi rappresentativi delle Associazioni di Volontariato comunicheranno ai propri iscritti le attività di formazione e/o addestramento ed i relativi punteggi afferenti a tutti i settori.

ARGOMENTI	PUNTEGGIO NECESSARIO NEI DUE ANNI
Formativo e/o operativo	30
Attività formativa in sede di appartenenza	
Attività formativa in altra sede	
Servizio attivo a bordo dei mezzi di soccorso	
Formazione e addestramento/aggiornamento	20

Tabella formativa

Ruolo e funzione

4 ore

Accoglienza e presentazione delle finalità del corso

[4 teoria]

Il ruolo del formatore regionale: sapere, saper fare, saper essere;

La motivazione;

Perché questa associazione: eticità e valori;

Le esperienze;

La responsabilità penale e civile del volontario;

Le leggi nazionali e regionali in materia di Soccorso.

La didattica e la relazione

24 ore

La formazione nell'adulto

[12 teoria/team work]

Il processo di apprendimento nell'adulto;

La progettazione dell'intervento formativo: la macro e la micro-progettazione;

La predisposizione e l'uso del materiale didattico e degli strumenti didattici di supporto; La gestione del rapporto con gli allievi in formazione;

Utilizzo delle diverse tecniche e degli strumenti didattici di supporto;

Esercitazioni, giochi, casi, role play; lavori in gruppo: quando utilizzarli e come;

Il *feedback* formativo.

La comunicazione

[12 teoria + workshop]

Le componenti della comunicazione interpersonale;

Le tecniche di presentazione in pubblico: come esporre i contenuti del gruppo

L'importanza e la gestione del gruppo.

Ruolo, funzioni e comportamento

6 ore

Mansioni dell'autista

Ingresso in turno;

Allertamento;

Partenza;

Ripristino dell'automezzo;

L'autista nelle squadre d'emergenza;

Conservazione stato dei luoghi con particolare attenzione alla scena del crimine;

La guida in servizio di trasporto sanitario di

base La tecnica di guida;

Comportamento da tenere e da far tenere, durante la guida;

La sicurezza del paziente e dell'equipaggio durante il trasporto;

Fattori esterni;

Comunicazioni radio

Cenni sulle comunicazioni radio ed utilizzo del sistema di bordo fornito Centrale Operativa di

Soccorso Sanitario territorialmente competente;

Cenni di Fisiopatologia del trasporto sanitario

Vibrazioni, rumore, temperatura;

Cinetosi;

Effetti gravitazionali;

Equipaggiamento sui mezzi di soccorso

La normativa vigente;

Normativa

2 ore

Responsabilità giuridiche

Civile;

Penale;

Amministrativa;

Assicurazione Obbligatoria

Responsabilità Civile Auto;

Codice della Strada

Estratto ad uso specifico per gli autisti dei mezzi di soccorso;

La sicurezza***2 ore*****Nozioni complementari di sicurezza della circolazione****stradale** Posizionamento del mezzo di soccorso;

L'aderenza;

L'arresto di un veicolo;

La distanza di sicurezza;

Dispositivi attivi e passivi di protezione del veicolo;

Analisi del rischio e gestione della scena dell'evento

Indicazione per una corretta analisi del rischio e gestione della scena

dell'evento; Etichette e pannelli di pericolo;

Collaborazione ed approccio ad altri mezzi di soccorso;

Trasporto disabili in sicurezza

Indicazione per un corretto uso dei sistemi di trattenuta anche sui mezzi per trasporto disabili;

La Guida degli Autoveicoli di Soccorso***4 ore*****L'autoveicolo di soccorso**

Tecniche di guida dell'autoveicolo di soccorso;

Corretto posizionamento dell'automezzo;

Il sistema di comunicazione con la Centrale Operativa di Soccorso Sanitario;

Situazioni particolari di soccorso***2 ore*****La collaborazione con altri enti**

Attività di soccorso con VV.FF., PS, CC ed altri enti;

Approccio all'elisoccorso.

Prove pratiche***8 ore***

Percorsi formativi Croce Rossa Italiana

Il direttore sanitario regionale della Croce Rossa Italiana garantisce, e ne risponde, che i contenuti dei percorsi formativi della CRI, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 178/2012 e dallo statuto nazionale della Croce Rossa Italiana, corrispondono a quanto previsto dai protocolli formativi dei soccorritori di livello avanzato, soccorritori formatori, autisti d'ambulanza. Il direttore sanitario regionale della Croce Rossa Italiana rilascia le opportune certificazioni sia al personale dipendente che volontario, attestando l'idoneità formativa a tutte le tipologie di servizi previsti dalla l.r. 83/2019.

Soccorritore proveniente da altra regione

Soccorritori provenienti da altre regioni, in possesso di abilitazione equivalente a quella di cui al presenti protocolli formativi, potranno essere utilizzati nelle attività di trasporto e di soccorso sanitario qualora in possesso di idonea documentazione, ovvero sia certificazione e programma formativo, che dovrà essere acquisita dal rappresentante legale dell'associazione utilizzatrice, previa autorizzazione da parte della Centrale Operativa di Soccorso Sanitario territorialmente competente, dandone comunicazione al proprio organismo rappresentativo per l'aggiornamento degli elenchi regionali.

Percorsi formativi per soccorritori di soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005.

I soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco di cui all'art 76 quinquies della l.r. 40/2005 devono avere al proprio interno tutte le figure di soccorritore previste nel presente allegato, ad eccezione della figura del formatore.

I requisiti di ammissione, la durata e i programmi dei corsi e il retraining dei soccorritori dei soggetti previsti nel presente paragrafo sono gli stessi di quelli previsti nel presente allegato.

Le aziende USL, tramite le competenti Centrali Operative di Soccorso Sanitario, si faranno carico di organizzare i corsi, di individuare docenti e di definire la composizione della commissione di esame dei corsi rivolti ai soccorritori dei suddetti soggetti .

Il Direttore del corso è il Direttore della Centrale Operativa di soccorso sanitario territorialmente competente o suo delegato.

I soggetti di cui al presente paragrafo tengono un registro dei propri soccorritori, che deve essere consultabile da parte della Centrale Operativa di soccorso sanitario competente per territorio.

QUESTIONARIO ANAMNESTICO
AUTOCERTIFICAZIONE SULLE CONDIZIONI CLINICHE DEL CANDIDATO

Il/La Sottoscritto/a _____
 CODICE FISCALE _____

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza dello stato dei seguenti organi e apparati

SUSSISTONO PATOLOGIE DELL'APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO E /O VASCOLARE (Es.: ipertensione, anche se normalizzata dal trattamento; pregresso infarto; angina; pregresso intervento cardiocirurgico; aneurisma; aritmie)? Se sì, INDICARE QUALI:	SÌ	NO
SUSSISTE DIABETE MELLITO Se sì, SPECIFICARE se: Insulinodipendente Trattato con dieta o ipoglicemizzanti orali	SÌ	NO
SOFFRE (HA MAI SOFFERTO) DI MALATTIE NEUROLOGICHE (es. morbo di Parkinson, emiparesi, ischemia cerebrale, sclerosi multipla, ecc.)? Se sì, INDICARE QUALI:	SÌ	NO
SUSSISTONO (HA MAI SOFFERTO) DI TURBE E/O PATOLOGIE DELLA SFERA PSICHICA (es. ansia, depressione, allucinazioni, ecc.)? Se sì, SPECIFICARE QUALI ed in che periodo ne ha sofferto:	SÌ	NO
E' ATTUALMENTE (E' STATO) IN CURA CON TRANQUILLANTI, ANTIDEPRESSIVI, BARBITURICI, SONNIFERI E/O ALTRI FARMACI PSICOTROPI (Fa uso di sostanze psicoattive?) - Se sì, INDICARE QUALI, in che periodo ed a quali dosaggi:	SÌ	NO
HA MAI AVUTO PROBLEMI RELATIVI AD ABUSO DI ALCOOLICI (ad esempio guida in stato di ebbrezza etc.) Se sì, SPECIFICARE quale tipo ed in che periodo:	SÌ	NO
SUSSISTONO PATOLOGIE A CARICO DELL'APPARATO URO-GENITALE: (ad esempio insufficienza renale grave etc.) Se sì Specificare quali e in che periodo:	SÌ	NO
SOFFRE DI EPILESSIA E/O HA MAI MANIFESTATO IN PASSATO CRISI EPILETTICHE O CONVULSIONI? Se sì, specificare data ultimo episodio (quando si è manifestata l' ultima) Se sì, SPECIFICARE la terapia seguita:	SÌ	NO
SOFFRE DI MALATTIE DEL SANGUE ED ORGANI EMOPOIETICI: Sindromi emofiliche, linfomi o leucemie in trattamento (specificare)	SÌ	NO
SUSSISTONO PATOLOGIE A CARICO DELL'APPARATO OSTE-ARTICOLARE: gravi alterazioni anatomiche o funzionali (Se sì, specificare diagnosi):	SÌ	NO
SUSSISTONO PATOLOGIE A CARICO DEGLI ORGANI DI SENSO: gravi patologie visive e/o auditive evolutive (Se sì, specificare diagnosi)	SÌ	NO

Data _____

Il candidato con la sua firma attesta di aver rilasciato dichiarazioni veritiere

Firma del candidato o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale _____

Allegato C**Requisiti tecnici degli autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende
unità sanitarie locali**

- Sistema di Hardware e Software di collegamento informatico tra centrale operativa e mezzi di soccorso che permetta l'invio della missione, la navigazione verso il target, la trasmissione degli stati di missione, la geo localizzazione del mezzo, la redazione della relazione intervento ed il collegamento operativo con i Pronto Soccorso, integrazione con sistema di check-list;
- Fumogeni e torce a vento;
- Forbici tipo Robin;
- Barella atraumatica certificata per l'immobilizzazione totale del paziente traumatizzato;
- Estintore;
- Kit utensili, composto da cesoia, piede di porco, seghetto a ferro, martello, guanti da lavoro, fettuccia bianca e rossa, (secondo norma EN 420);
- Rilevatore temperatura corporea;
- Dotazione di 2 bombole portatili in lega leggera da 5 litri con un porta bombole;
- Contenitori aghi usati;
- Contenitore rifiuti sanitari;
- Collari cervicali nelle varie misure sia per adulti che per pazienti pediatrici;
- Stecco bende, o sistema di bloccaggio di arti inferiore e superiori;
- Estricatore;
- Laccio da Emostasi;

-
- Frigorifero con capacità di almeno 7 lt per conservazione farmaci con dispositivo di controllo della registrazione continua delle temperature;
 - 3 attacchi coassiali 12V, inverter ed almeno un attacco a rete elettrica di tipo Schuko;
 - Sistema di riscaldamento liquidi infusionali;
 - Pallone AMBU: neonatale, adulto e pediatrico;
 - Presidi per la gestione avanzata delle vie aeree;
 - Video laringoscopio;
 - Aspiratore endocavitario portatile;
 - Sistema di compressione toraciche esterne;
 - Monitor ECG con sistema di monitoraggio frequenza cardiaca, SPO2, NIBP, ETCO2, Pacing transcutaneo e trasmissione ECG con sistema certificato.

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2021, n. 47

Misure di semplificazione in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale e adeguamento ai rilievi di costituzionalità. Modifiche alla l.r. 65/2014 e alla l.r. 31/2020.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Adeguamento tecnico funzionale del PRP. Modifiche all'articolo 44 ter della l.r. 65/2014

Art. 2 - Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale. Modifiche all'articolo 70 della l.r. 65/2014

Art. 3 - Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie. Modifiche all'articolo 78 della l.r. 65/2014

Art. 4 - Termini del procedimento di formazione del piano strutturale e della variante generale. Modifiche all'articolo 93 della l.r. 65/2014

Art. 5 - Piano strutturale intercomunale. Termini del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale e della variante generale. Modifiche all'articolo 94 della l.r. 65/2014

Art. 6 - Piano operativo. Modifiche all'articolo 95 della l.r. 65/2014

Art. 7 - Termini del procedimento di formazione del piano operativo e delle varianti. Modifiche all'articolo 96 della l.r. 65/2014

Art. 8 - Poteri di deroga al piano strutturale e al piano operativo. Modifiche all'articolo 97 della l.r. 65/2014

Art. 9 - Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso. Modifiche all'articolo 99 della l.r. 65/2014

Art. 10 - Finalità e ambito di applicazione delle disposizioni per la rigenerazione delle aree urbane degradate. Modifiche all'articolo 122 della l.r. 65/2014

Art. 11 - Interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale. Modifiche all'articolo 124 della l.r. 65/2014

Art. 12 - Tipologia degli atti. Modifiche all'articolo 133 della l.r. 65/2014

Art. 13 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA. Modifiche all'articolo 134 della l.r. 65/2014

Art. 14 - Opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all'articolo 135 della l.r. 65/2014

Art. 15 - Attività edilizia libera. Modifiche all'articolo 136 della l.r. 65/2014

Art. 16 - Deroghe al d.m. 1444/1968. Modifiche all'articolo 140 della l.r. 65/2014

Art. 17 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire. Modifiche all'articolo 142 della l.r. 65/2014

Art. 18 - Disciplina della SCIA. Modifiche all'articolo 145 della l.r. 65/2014

Art. 19 - Istanza di acquisizione degli atti di assenso, differimento dell'inizio lavori nella SCIA e nella CILA. Modifiche all'articolo 147 della l.r. 65/2014

Art. 20 - Commissione per il paesaggio. Modifiche all'articolo 153 della l.r. 65/2014

Art. 21 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e verifiche della struttura regionale. Modifiche all'articolo 168 della l.r. 65/2014

Art. 22 - Contributo relativo agli interventi edilizi e ai mutamenti della destinazione d'uso. Modifiche all'articolo 183 della l.r. 65/2014

Art. 23 - Determinazione del costo di costruzione. Modifiche all'articolo 185 della l.r. 65/2014

Art. 24 - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione. Modifiche all'articolo 188 della l.r. 65/2014

Art. 25 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune. Modifiche all'articolo 191 della l.r. 65/2014

Art. 26 - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Modifiche all'articolo 196 della l.r. 65/2014

Art. 27 - Determinazione delle variazioni essenziali. Modifiche all'articolo 197 della l.r. 65/2014

Art. 28 - Tolleranze di costruzione. Sostituzione dell'articolo 198 della l.r. 65/2014

Art. 29 - Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa. Modifiche all'articolo 200 della l.r. 65/2014

Art. 30 - Regolarizzazione della SCIA o mancata dichiarazione attinente a variazioni catastali. Disciplina delle sanzioni. Modifiche all'articolo 203 della l.r. 65/2014

Art. 31 - Annullamento del permesso di costruire. Modifiche all'articolo 204 della l.r. 65/2014

Art. 32 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire. Modifiche all'articolo 206 della l.r. 65/2014

Art. 33 - Demolizione di opere abusive. Sostituzione dell'articolo 212 della l.r. 65/2014

Art. 34 - Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Regione. Modifiche all'articolo 213 della l.r. 65/2014

Art. 35 - Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014. Modifiche all'articolo 222 della l.r. 65/2014

Art. 36 - Disposizioni transitorie per i comuni dotati di piano strutturale e di regolamento urbanistico

approvati le cui previsioni risultano già scadute alla data del 27 novembre 2014. Modifiche all'articolo 228 della l.r. 65/2014

Art. 37 - Disposizioni transitorie per i comuni dotati di regolamento urbanistico approvato e di un nuovo piano strutturale adottato. Modifiche all'articolo 229 della l.r. 65/2014

Art. 38 - Disposizioni transitorie per i comuni che hanno avviato il procedimento di VAS del regolamento urbanistico. Modifiche all'articolo 230 della l.r. 65/2014

Art. 39 - Disposizioni transitorie per i comuni dotati di regolamento urbanistico adottato. Modifiche all'articolo 231 della l.r. 65/2014

Art. 40 - Disposizioni transitorie per i comuni dotati solo di piano strutturale approvato. Modifiche all'articolo 232 della l.r. 65/2014

Art. 41 - Disposizioni transitorie per i comuni dotati solo di piano strutturale adottato. Modifiche all'articolo 233 della l.r. 65/2014

Art. 42 - Disposizioni transitorie per i comuni privi di piano strutturale. Modifiche all'articolo 234 della l.r. 65/2014

Art. 43 - Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 31/2020

Art. 44 - Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza. Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 31/2020

Art. 45 - Disposizioni transitorie

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z), e l'articolo 69 dello Statuto;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77

(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Vista la legge regionale 22 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni". Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014);

Vista la legge regionale 22 novembre 2019, n. 69 (Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alla l.r. 65/2014, alla l.r. 64/2009, alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2015);

Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19);

Vista la legge regionale 6 agosto 2020, n. 80 (Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003);

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 13 gennaio 2021, n. 2;

Considerato quanto segue:

1. È necessario inserire nella l.r. 65/2014 uno specifico rinvio alla l.r. 30/2003 che disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti da parte degli imprenditori agricoli;

2. È necessario inserire correttivi alle disposizioni della l.r. 65/2014 per favorire gli interventi di rigenerazione urbana;

3. A seguito delle modifiche introdotte all'articolo 5, comma 5, della l. 84/1994, dall'articolo 48 del d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020, è necessario modificare l'articolo 44 ter della l.r. 65/2014, relativo agli adeguamenti tecnico funzionali dei porti di interesse statale;

4. L'articolo 10 del d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020, ha inserito importanti modifiche al d.p.r. 380/2001, oggetto anche di chiarimenti interpretativi con

la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti insieme al Ministero per la pubblica amministrazione;

5. Le disposizioni contenute nel d.p.r. 380/2001 costituiscono principi nella materia edilizia a cui il legislatore regionale è tenuto ad adeguarsi;

6. La l.r. 65/2014 contiene disposizioni in materia edilizia che è necessario adeguare alle disposizioni di principio inserite nel d.p.r. 380/2001 dal d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020. Conseguentemente si procede a:

a) recepire, in relazione ai poteri di deroga al piano strutturale e al piano operativo, quanto previsto all'articolo 14 del d.p.r. 380/2001 come innovato dal d.l. 76/2020, ferma restando l'attuale impostazione dell'articolo 97 della l.r. 65/2014 che distingue tra deroghe al piano strutturale e deroghe al piano operativo;

b) intervenire sulle categorie funzionali e sui mutamenti delle destinazioni d'uso in adeguamento all'articolo 23-ter, comma 2, del d.p.r. 380/2001;

c) adeguare alla nuova riscrittura della lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del d.p.r. 380/2001, la definizione degli interventi di nuova costruzione, escludendo da tale nozione alcune tipologie;

d) ampliare la definizione di ristrutturazione edilizia in recepimento delle novità introdotte dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del d.p.r. 380/2001 come modificato dal d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020, nonché ridefinire la nozione della sostituzione edilizia che si delinea come categoria di intervento residuale in cui confluiscono tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella ristrutturazione edilizia;

e) ampliare il concetto di "tolleranza costruttiva" ai sensi dell'articolo 34-bis inserito nel d.p.r. 380/2001 dal d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020, disciplinando le modalità procedurali di riconoscimento e segnalazione di tali tolleranze da parte del tecnico abilitato e chiarire il campo di applicazione di tale concetto.

7. È opportuno intervenire anche nell'ambito della verifica di legittimità dello stato di fatto degli immobili soggetti a demolizione e ricostruzione, prevedendo che questa sia effettuata in riferimento al volume totale o alla superficie totale ed ai relativi parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile, escludendo tale disposizione per gli immobili soggetti ai vincoli previsti dal Codice e qualora l'edificio sia interessato da interventi realizzati in assenza del legittimo titolo abilitativo, in totale difformità dello stesso ovvero con variazioni essenziali;

8. In considerazione delle diverse discipline regionali oggi vigenti, con riferimento alla determinazione di quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato ai sensi dell'articolo 32 del d.p.r. 380/2001, appare ragionevole innalzare alcuni dei parametri previsti all'articolo 197 della l.r. 65/2014;

9. La sentenza della Corte Costituzionale 13 gennaio

2021, n. 2 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della l.r. 65/2014, inserite dalla l.r. 69/2019;

10. Risulta, pertanto, necessario adeguare alcune disposizioni della l.r. 65/2014 alla pronuncia della Corte costituzionale 2/2021; in particolare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23 del d.p.r. 380/2001 si stabilisce che, nel caso di interventi assoggettati a permesso di costruire per i quali la legislazione vigente consente la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa, il termine per la presentazione della segnalazione sia antecedente di almeno trenta giorni dall'effettivo inizio dei lavori;

11. Risulta opportuno modificare gli articoli 142 e 168 della l.r. 65/2014 in adeguamento alle modifiche relative alla disciplina del silenzio assenso introdotte con d.l. 77/2021 convertito dalla l. 108/2021;

12. È necessario prevedere una norma transitoria che chiarisca che le modifiche introdotte dalla presente legge alle categorie e tipologie di intervento edilizio previste dagli articoli 134, 135 e 136 della l.r. 65/2014 non incidono sulla disciplina sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e rilevano solo ai fini dell'individuazione del regime amministrativo necessario per la realizzazione degli interventi medesimi e dei provvedimenti sanzionatori;

Approva la presente legge

Art. 1

Adeguamento tecnico funzionale del PRP.
Modifiche all'articolo 44 ter della l.r. 65/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 44 ter della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“1. L'autorità di sistema portuale competente, in esito al procedimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), trasmette alla Regione la documentazione concernente gli adeguamenti tecnico funzionali dei piani regolatori portuali (PRP).”.

2. Il comma 2 dell'articolo 44 ter della l.r. 65/2014 è abrogato.

Art. 2

Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo
in assenza di programma aziendale.
Modifiche all'articolo 70 della l.r. 65/2014

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 70 della l.r. 65/2014, è aggiunto il seguente:

“6 bis. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo VI, l'installazione da parte dell'imprenditore agricolo

dei manufatti necessari allo svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti è disciplinata dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana) e dal relativo regolamento di attuazione.”.

Art. 3

Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie.

Modifiche all'articolo 78 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 78 della l.r. 65/2014, il periodo: “La loro realizzazione è soggetta a SCIA ai sensi dell'articolo 135, oppure a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 134, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 84.” è sostituito dal seguente: “La loro realizzazione è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 134, realizzabile mediante SCIA ai sensi dell'articolo 134, comma 2 ter, nei casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 84.”.

Art. 4

Termini del procedimento di formazione del piano strutturale e della variante generale.

Modifiche all'articolo 93 della l.r. 65/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 93 della l.r. 65/2014 le parole: “ed l)” sono sostituite dalle seguenti: “e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva”.

Art. 5

Piano strutturale intercomunale. Termini del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale e della variante generale.

Modifiche all'articolo 94 della l.r. 65/2014

1. Al comma 2 ter dell'articolo 94 della l.r. 65/2014 le parole: “ed l)” sono sostituite dalle seguenti: “e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva”.

Art. 6

Piano operativo.

Modifiche all'articolo 95 della l.r. 65/2014

1. Al comma 12 dell'articolo 95 della l.r. 65/2014 la parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “cinque”.

Art. 7

Termini del procedimento di formazione del piano operativo e delle varianti.

Modifiche all'articolo 96 della l.r. 65/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 96 della l.r. 65/2014 le parole: “ed l)” sono sostituite dalle seguenti: “e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva”.

Art. 8

Poteri di deroga al piano strutturale e al piano operativo.

Modifiche all'articolo 97 della l.r. 65/2014

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 97 della l.r. 65/2014 le parole: “purché previsti in aree già destinate a funzioni pubbliche, o di interesse pubblico” sono sostituite dalle seguenti: “ivi comprese le fattispecie espressamente disciplinate dall'articolo 14, comma 1 bis del d.p.r. 380/2001”.

2. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'articolo 97 della l.r. 65/2014 dopo la parola: “distanze” sono aggiunte le seguenti: “nonché alle destinazioni d'uso ammissibili”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 97 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree, o parti di essi, in deroga alle destinazioni d'uso ammesse dal piano operativo nel rispetto delle finalità e delle condizioni previste dall'articolo 23 quater del d.p.r. 380/2001, purché tale utilizzazione non risulti in contrasto con il piano strutturale.”.

Art. 9

Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso.

Modifiche all'articolo 99 della l.r. 65/2014

1. Il comma 4 dell'articolo 99 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“4. La destinazione d'uso legittima dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella risultante dalla documentazione di cui all'articolo 133, comma 7 bis, fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 per gli edifici situati nel territorio rurale.”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 99 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

“4 bis. Si ha mutamento della destinazione d'uso quando sia variata l'utilizzazione di una unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 50 per cento della superficie utile dell'unità stessa oppure, comunque, nel caso di variazione di utilizzazione a fini commerciali, quando sia superato il limite della superficie di vendita per esercizi di vicinato di cui all'articolo 13 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio). Resta fermo che le funzioni introdotte

nelle porzioni non prevalenti in termini di superficie utile devono essere consentite dagli strumenti urbanistici comunali.”.

3. Il comma 6 dell'articolo 99 della l.r.65/2014 è abrogato.

Art. 10

Finalità e ambito di applicazione delle disposizioni per la rigenerazione delle aree urbane degradate. Modifiche all'articolo 122 della l.r. 65/2014

1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 122 della l.r. 65/2014 è abrogata.

Art. 11

Interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale.
Modifiche all'articolo 124 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 124 della l.r. 65/2014 dopo la parola: “volumetrica” sono inserite le seguenti: “, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva”.

Art. 12

Tipologia degli atti.
Modifiche all'articolo 133 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 133 della l.r. 65/2014 le parole: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “commi 2, 2 bis e 2 ter”.

2. Al comma 7 dell'articolo 133 della l.r.65/2014 le parole: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “commi 2, 2 bis e 2 ter”.

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 133 della l.r.65/2014 è aggiunto il seguente:

“7 bis. La verifica della legittimità dello stato di fatto dell'unità immobiliare o dell'immobile di cui ai commi 2 e 7, è effettuata sulla base della documentazione di cui all'articolo 9 bis, comma 1 bis, del d.p.r. 380/2001. Tale verifica tiene conto anche di eventuali interventi di attività edilizia libera eseguiti in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, ancorché in assenza della comunicazione eventualmente prescritta dalle norme all'epoca vigenti.”.

4. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 133 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:

“7 ter. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti la verifica della legittimità dello stato di fatto dell'immobile di cui ai commi 2 e 7, è effettuata unicamente in relazione alla volumetria complessiva o alla superficie totale dello stesso ed ai relativi parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della

nuova edificazione ammissibile. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso di immobili soggetti ai vincoli previsti dal Codice e, in ogni caso, qualora l'edificio sia interessato da interventi edilizi realizzati in assenza del titolo abilitativo richiesto, in totale difformità dallo stesso ovvero con variazioni essenziali di cui all'articolo 197.”.

Art. 13

Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA.
Modifiche all'articolo 134 della l.r. 65/2014

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014 le parole: “e salvo che siano installati, all'interno di strutture ricettive all'aperto per la sosta ed il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, ed in conformità alle normative regionali di settore” sono sostituite dalle seguenti: “ad eccezione di quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettera e bis)”.

2. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

“h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in:

1) interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non comportante modifiche di volumetria complessiva, fatte salve esclusivamente le innovazioni eseguite su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico;

2) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'esterno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, anche con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico; tali interventi possono prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, incrementi di volumetria complessiva anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana in aree connotate dalla presenza di degrado urbanistico o socio-economico ai sensi dell'articolo 123;

3) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e senza incrementi di volumetria complessiva;

4) interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione. Se eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria complessiva;”.

3. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

“i) gli interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, diversi da quelli di cui alla lettera h), numero 4;”.

4. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

“l) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti anche con contestuale incremento di volumetria complessiva, diversi da quelli di cui alla lettera h). Tali interventi non determinano modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e non rendono necessari interventi, se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Essi possono comportare una diversa collocazione dell'edificio ricostruito rispetto a quello preesistente.

5. Il comma 2 ter dell'articolo 134 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“2 ter. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA i manufatti di cui all'articolo 78, nei casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 84.”.

6. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 134 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“2 quater. Nei casi di cui ai commi 2, 2 bis e 2 ter, il procedimento si svolge secondo quanto disposto

dall'articolo 145, ferme restando le sanzioni penali previste dal d.p.r. 380/2001.”.

Art. 14

Opere ed interventi soggetti a SCIA.

Modifiche all'articolo 135 della l.r. 65/2014

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 135 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

“b) fermo restando quanto previsto dall'articolo 136, comma 2, lettera a), gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva e la sagoma degli stessi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134, comma 1, lettera e bis), detti interventi possono comportare mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, purché non implicanti incremento del carico urbanistico. Tra gli interventi di cui alla presente lettera sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire i requisiti per l'agibilità dell'unità immobiliare, oppure per l'accesso alla stessa, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice;”.

2. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 135 della l.r. 65/2014 è abrogata.

Art. 15

Attività edilizia libera.

Modifiche all'articolo 136 della l.r. 65/2014

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014, è inserita la seguente:

“e bis) l'installazione, anche in via continuativa, all'interno di strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, di tende e di unità abitative mobili con meccanismi di rotazione funzionanti, e loro pertinenze e accessori, purché si tratti di manufatti che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalla normativa regionale di settore;”.

2. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014, dopo le parole: "dell'edificio" sono aggiunte le seguenti: "e non comportino modifiche ai prospetti".

3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

"c) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti;"

4. Alla lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 dopo le parole: "centottanta giorni" sono inserite le seguenti: "comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti".

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

"4 bis. Nel caso in cui in corso d'opera siano apportate modifiche al progetto allegato alla comunicazione di inizio lavori asseverata, è facoltà dell'interessato depositare allo sportello unico, ad ultimazione dei lavori, l'elaborato tecnico aggiornato relativo allo stato finale dell'opera come effettivamente realizzata, unitamente alla asseverazione di un tecnico abilitato con i contenuti di cui al comma 4.".

Art. 16

Deroghe al d.m. 1444/1968.

Modifiche all'articolo 140 della l.r. 65/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 140 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

"1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia di cui all'articolo 134, comma 1, lettere h) ed l), relativi ad edifici che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, l'edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore a 10 metri, purché non inferiore a quella preesistente. Alle medesime condizioni, eventuali incentivi volumetrici previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica aventi espressamente natura premiale per interventi di riqualificazione possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 140 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

"1 bis. Nelle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia eseguiti in deroga ai limiti di distanza, di cui al comma 1, sono consentiti esclusivamente nell'ambito di piani di recupero del patrimonio edilizio, di programmi complessi di riqualificazione insediativa o di altri piani attuativi comunque denominati, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.".

Art. 17

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire.

Modifiche all'articolo 142 della l.r. 65/2014

1. Alla fine del comma 13 dell'articolo 142 della l.r. 65/2014 sono aggiunti i seguenti periodi: "Fermi restando gli effetti prodotti dal silenzio, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale rilascia, in via telematica, entro dieci giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste inevase di integrazione documentale o di modifica progettuale e di provvedimenti di diniego; altrimenti, entro lo stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)."

Art. 18

Disciplina della SCIA.

Modifiche all'articolo 145 della l.r. 65/2014

1. Al comma 5 dell'articolo 145 della l.r. 65/2014 dopo le parole: "presentazione della SCIA" sono inserite le seguenti: " , ad eccezione dei casi di cui all'articolo 134, commi 2, 2 bis e 2 ter, nei quali la segnalazione è presentata almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori".

2. Alla fine del comma 6 dell'articolo 145 della l.r. 65/2014, dopo le parole: "ripristino delle parti poste in essere", sono aggiunte le seguenti: "o, nei casi di cui all'articolo 134, commi 2, 2 bis e 2 ter, l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento".

Art. 19

Istanza di acquisizione degli atti di assenso, differimento dell'inizio lavori nella SCIA e nella CILA. Modifiche all'articolo 147 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 147 della l.r. 65/2014,

le parole: “comma 2”, sono sostituite dalle seguenti: “commi 2, 2 bis e 2 ter”.

2. Al comma 2 dell’articolo 147 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “conferenza di servizi di cui al comma 1”, sono inserite le seguenti: “o, nei casi di cui all’articolo 134, commi 2, 2 bis e 2 ter, decorsi trenta giorni dall’esito della conferenza”.

Art. 20

Commissione per il paesaggio.

Modifiche all’articolo 153 della l.r. 65/2014

1. Al comma 8 dell’articolo 153 della l.r. 65/2014 l’ultimo periodo recante: “La partecipazione alle sedute della commissione dei membri dipendenti di enti pubblici non in quiescenza è assicurata nell’ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone.” è soppresso.

Art. 21

Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione e verifiche della struttura regionale.

Modifiche all’articolo 168 della l.r. 65/2014

1. Il comma 3 dell’articolo 168 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“3. L’autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta ed è trasmessa per via telematica al comune e al richiedente.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 168 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“3 bis. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo di cui al comma 3, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l’edilizia rilascia, in via telematica, entro dieci giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste inevase di integrazione documentale o di modifica progettuale e di provvedimenti di diniego; altrimenti, entro lo stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000.”.

Art. 22

Contributo relativo agli interventi edilizi e ai mutamenti della destinazione d’uso.

Modifiche all’articolo 183 della l.r. 65/2014

1. Alla lettera b bis) del comma 2 dell’articolo 183

della l.r. 65/2014 le parole: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “commi 2 e 2 ter”.

Art. 23

Determinazione del costo di costruzione.

Modifiche all’articolo 185 della l.r. 65/2014

1. Al comma 4 dell’articolo 185 della l.r. 65/2014 le parole: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “commi 2 e 2 ter”.

Art. 24

Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.

Modifiche all’articolo 188 della l.r. 65/2014

1. La rubrica dell’articolo 188 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente: “Riduzione o esonero dal contributo di costruzione”.

2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 188 della l.r. 65/2014 è aggiunta la seguente:

“d bis) per gli interventi comunque denominati finalizzati all’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio.”.

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 188 della l.r. 65/2014, è aggiunto il seguente:

“3 bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, di efficientamento energetico, di messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di cui all’articolo 183 è ridotto in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.”.

Art. 25

Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune.

Modifiche all’articolo 191 della l.r. 65/2014

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 191 della l.r. 65/2014 sono inserite le seguenti parole: “, fermo restando quanto stabilito all’articolo 188, comma 3 bis”.

Art. 26

Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.

Modifiche all’articolo 196 della l.r. 65/2014

1. Al comma 9 bis dell’articolo 196 della l.r. 65/2014, le parole: “2 e 2 bis”, sono sostituite dalle seguenti: “2, 2 bis e 2 ter”.

Art. 27

Determinazione delle variazioni essenziali.
Modifiche all'articolo 197 della l.r. 65/2014

1. Al numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 197 della l.r. 65/2014 le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8 per cento".

2. Al numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 197 della l.r. 65/2014 le parole: "2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento".

3. Al numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 197 della l.r. 65/2014 le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8 per cento".

4. Al numero 2) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 197 della l.r. 65/2014 le parole: "2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento".

Art. 28

Tolleranze di costruzione.
Sostituzione dell'articolo 198 della l.r. 65/2014

1. L'articolo 198 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 198

Tolleranze di costruzione

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente capo, non costituiscono violazione edilizia le variazioni di altezza, di distacchi, di volumetria complessiva, di superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari eseguite in corso d'opera, che non eccedano il 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo, anche nel caso in cui tali misure coincidano con quelle minime previste da disposizioni in materia di distanze o di requisiti igienico-sanitari.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, non sono da considerarsi violazioni edilizie rispetto a quanto previsto nel titolo abilitativo gli errori materiali di rappresentazione contenuti nel progetto edilizio e gli errori materiali di progetto eventualmente corretti in cantiere.

3. Fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice, costituiscono tolleranze di costruzione le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite nel corso dei lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

4. Le tolleranze di costruzione realizzate nel corso dei lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi precedentemente rilasciati oppure presentati, non costituendo violazioni edilizie passibili di sanzionamento, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze e segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali, oppure con dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, oppure scioglimento della comunione o di diritti reali. In caso di interventi comunque denominati comportanti demolizione e ricostruzione di interi edifici o di parti di essi, i quantitativi ricostruibili sono calcolati con esclusivo riferimento a volumi e superfici legittimati da titoli abilitativi."

Art. 29

Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa.
Modifiche all'articolo 200 della l.r. 65/2014

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 200 della l.r. 65/2014, la parola: "g)" è soppressa.

2. Il comma 7 bis dell'articolo 200 della l.r. 65/2014 è abrogato.

Art. 30

Regolarizzazione della SCIA o mancata dichiarazione attinente a variazioni catastali.
Disciplina delle sanzioni.
Modifiche all'articolo 203 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 203 della l.r. 65/2014, le parole: "comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "commi 2, 2 bis e 2 ter".

Art. 31

Annullamento del permesso di costruire.
Modifiche all'articolo 204 della l.r. 65/2014

1. Al comma 4 bis dell'articolo 204 della l.r. 65/2014, le parole: "comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "commi 2, 2 bis e 2 ter".

Art. 32

Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire.
Modifiche all'articolo 206 della l.r. 65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 206 della l.r. 65/2014, dopo le parole: "articolo 134," le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 2 ter".

2. Il comma 4 dell'articolo 206 della l.r. 65/2014 è abrogato.

Art. 33

Demolizione di opere abusive.
Sostituzione dell'articolo 212 della l.r. 65/2014

1. L'articolo 212 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“Art. 212

Demolizione di opere abusive

1. Accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per dar corso alle operazioni di demolizione, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone la demolizione delle opere abusive, previa valutazione tecnico economica effettuata dall'ufficio comunale competente.

2. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori di demolizione o di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento di cui al comma 1, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi, per ogni esigenza tecnico-progettuale, degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire. Per la materiale esecuzione dell'intervento il Prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle forze armate.

3. Nei casi di cui al comma 2, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale provvede a trasferire all'ufficio del Prefetto, entro il termine ivi indicato, tutte le informazioni relative agli abusi edilizi di cui al comma 1 per provvedere alla loro demolizione.”.

Art. 34

Sospensione o demolizione di interventi abusivi
da parte della Regione.

Modifiche all'articolo 213 della l.r. 65/2014

1. Al comma 5 dell'articolo 213 della l.r. 65/2014 dopo le parole: “articolo 134,” le parole: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “commi 2 e 2 ter”.

Art. 35

Disposizioni transitorie generali e disposizioni
specifiche per i comuni dotati di regolamento
urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014.

Modifiche all'articolo 222 della l.r. 65/2014

1. Al comma 2 ter dell'articolo 222 della l.r. 65/2014 le parole: “ed l)” sono sostituite dalle seguenti: “e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva”.

Art. 36

Disposizioni transitorie per i comuni dotati di piano
strutturale e di regolamento urbanistico approvati le cui
previsioni risultano già scadute
alla data del 27 novembre 2014.

Modifiche all'articolo 228 della l.r. 65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 228 della l.r. 65/2014 le parole: “ed l)” sono sostituite dalle seguenti: “e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva”.

Art. 37

Disposizioni transitorie per i comuni dotati di
regolamento urbanistico approvato e di un
nuovo piano strutturale adottato.

Modifiche all'articolo 229 della l.r. 65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 229 della l.r. 65/2014 le parole: “ed l)” sono sostituite dalle seguenti: “e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva”.

Art. 38

Disposizioni transitorie per i comuni che hanno avviato
il procedimento di VAS del regolamento urbanistico.

Modifiche all'articolo 230 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 bis dell'articolo 230 della l.r. 65/2014 le parole: “ed l)” sono sostituite dalle seguenti: “e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva”.

2. Al comma 1 ter dell'articolo 230 della l.r. 65/2014 le parole: “ed l)” sono sostituite dalle seguenti: “e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva”.

3. Al comma 3 dell'articolo 230 della l.r. 65/2014 le parole: “ed l)” sono sostituite dalle seguenti: “e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva”.

Art. 39

Disposizioni transitorie per i comuni dotati di
regolamento urbanistico adottato.

Modifiche all'articolo 231 della l.r. 65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 231 della l.r. 65/2014 le parole: “ed l)” sono sostituite dalle seguenti: “e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici

esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva”.

Art. 40

Disposizioni transitorie per i comuni dotati solo di piano strutturale approvato.

Modifiche all'articolo 232 della l.r. 65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 232 della l.r. 65/2014 le parole: “ed l)” sono sostituite dalle seguenti: “e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva”.

Art. 41

Disposizioni transitorie per i comuni dotati solo di piano strutturale adottato.

Modifiche all'articolo 233 della l.r. 65/2014

1. Al comma 4 dell'articolo 233 della l.r. 65/2014 le parole: “ed l)” sono sostituite dalle seguenti: “e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva”.

Art. 42

Disposizioni transitorie per i comuni privi di piano strutturale.

Modifiche all'articolo 234 della l.r. 65/2014

1. Al comma 4 dell'articolo 234 della l.r. 65/2014 le parole: “ed l)” sono sostituite dalle seguenti: “e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva”.

Art. 43

Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 31/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 31/2020 le parole: “30 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 dicembre 2022” e le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 31/2020 le parole: “30 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 dicembre 2022” e le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.

Art. 44

Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza.

Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 31/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 1 bis della l.r. 31/2020, la parola: “2021” è sostituita dalla seguente: “2022” e le parole: “, f), ed l) della l.r. 65/2014” sono sostituite dalle seguenti: “ed f) della medesima legge regionale e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva”.

2. Al comma 2 dell'articolo 1 bis della l.r. 31/2020 la parola: “2021” è sostituita dalla seguente: “2022”.

Art. 45

Disposizioni transitorie

1. Le modifiche introdotte dalla presente legge alle categorie e tipologie di intervento edilizio previste dagli articoli 134, 135 e 136 della l.r. 65/2014 non incidono sulla disciplina sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e rilevano solo, nel rispetto della normativa statale di riferimento, ai fini dell'individuazione del regime amministrativo necessario per la realizzazione degli interventi medesimi, e dei provvedimenti sanzionatori di cui al titolo VII, capo II della l.r. 65/2014, in caso di violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 1 dicembre 2021

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23.11.2021.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 26 luglio 2021, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 30 luglio 2021, n. 59

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessore Stefano Baccelli

Assegnata alla 4ª Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 18 novembre 2021

Approvata in data 23 novembre 2021

Divenuta legge regionale 40/2021 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo delle leggi regionali sottoelencate, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

Legge regionale 29 maggio 2020, n. 31

SEZIONE III**COMMISSARI REGIONALI****- Ordinanze**

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
29 novembre 2021, n. 191

O.C.D.P.C. n. 622/2019 - O.C.D.P.C. n. 674/2020 - Affidamento del servizio di Indagini geologiche a supporto dell'intervento "D2019ENOV0001 - Consolidamento di movimenti franosi lungo la sponda destra del fiume Arno frontistante la cassa di espansione di Roffia, verificatisi nella fase discendente della piena del Fiume Arno." - CIG: 8921005636 - CUP: J71B21000660002.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 "Codice della Protezione civile" e le successive disposizioni integrative e correttive approvate con Decreto legislativo n. 4/2020;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019 con la quale:

- gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 sono stati estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la tabella allegata alla medesima delibera;

- per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi di cui trattasi, sono stati assegnati alla Regione Toscana euro 5.294.037,86;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020 che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziato con le Delibere del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019, assegnando per quanto riguarda la Regione Toscana ulteriori €8.190.836,59;

Preso atto della proroga di ulteriori dodici mesi del suddetto stato di emergenza prevista dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 3/12/2020;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 17 dicembre 2019, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 299 del 21/12/2019, recante "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto";

Vista l'Ordinanza n. 56 del 22/05/2020 e la successiva Ordinanza n. 68 del 11/06/2020 con le quali il sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della O.C.D.P.C. n. 622/2019, ha individuato le strutture di supporto per l'espletamento della propria attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;

Richiamata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 674 del 15 maggio 2020, pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 156 del 22/06/2020, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto" con la quale sono state emanate le ulteriori disposizioni in merito alla ricognizione dei fabbisogni ulteriori nonché per la ricognizione degli oneri per prestazioni di lavoro straordinario;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 79 del 11 maggio 2021 con la quale il sottoscritto ha approvato il II° Stralcio del Piano degli interventi e delle relative disposizioni - Interventi lettera d) ex art. 25, c. 2 D.Lgs. 1/2018;

Dato atto che nell'allegato A di tale Ordinanza Commissariale n. 79/2021 è stato individuato l'intervento

D2019ENOV0001 “Consolidamento di movimenti franosi lungo la sponda destra del fiume Arno frontistante la cassa di espansione di Roffia, verificatisi nella fase discendente della piena del Fiume Arno.”, per l’importo complessivo di € 700.000,00, attuato direttamente dal Commissario Delegato avvalendosi del Settore Regionale Genio Civile Valdarno Superiore;

Considerato che:

- lo stato di emergenza in questione è scaduto il 14 novembre 2021;

- la D.G.R.T. n. 806 del 01/08/2016 disciplina, sulla base delle indicazioni contenute nella nota del 30/06/2016 del Dipartimento di Protezione Civile, gli indirizzi per garantire la continuità dell’azione amministrativa nell’attuazione dei Piani approvati dai Commissari in vigenza dello stato emergenziale, dando indicazioni agli uffici in merito agli atti gestionali che possono essere effettuati nel periodo fra la scadenza dello stato di emergenza e l’emanazione della O.C.D.P.C. di prosecuzione in ordinario;

Dato atto che è stato nominato RUP dell’intervento in oggetto l’Ing. Francesco Piani, dipendente regionale;

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 154 del 28 settembre 2021 di affidamento dei servizi di Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza in Esecuzione relativamente all’intervento in oggetto a favore di H.S. INGEGNERIA srl con sede legale in Empoli (FI);

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 155 del 28 settembre 2021 di affidamento del servizio di redazione di relazione geologica relativamente all’intervento in oggetto a favore del Geol. Stefani Simone con sede legale in Lucca (LU);

Considerato, pertanto, necessario affidare il servizio di Indagini geologiche a supporto del Progetto Definitivo e Esecutivo relativamente all’intervento “D2019ENOV0001 - Consolidamento di movimenti franosi lungo la sponda destra del fiume Arno frontistante la cassa di espansione di Roffia, verificatisi nella fase discendente della piena del Fiume Arno”;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

Richiamate le Linee Guida ANAC previste dal medesimo D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, le Linee Guida n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 1007 del 11 ottobre 2017;

Richiamato il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti ancora applicabili;

Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R. 27 maggio 2008, n. 30/R, per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.L. n. 76 del 16.07.2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;

Visto il D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito in legge n. 108/2021, che ha modificato e prorogato alcune disposizioni del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 2, lettera a) del suddetto D.L. 76/2020, così come modificato dal suddetto D.L. 77/2021, che consente l’affidamento diretto dei servizi fino all’importo di €139.000,00;

Dato atto che per lo svolgimento della procedura di affidamento diretto ci si è avvalsi della piattaforma START messa a disposizione della Regione Toscana;

Dato atto che la società GAIA SERVIZI S.R.L. con sede legale in S. Giuliano Terme (PI) presenta i requisiti di professionalità ed affidabilità richiesti per l’intervento richiamato sopra e che, pertanto, tale operatore economico è stato invitato, tramite START, a presentare formale offerta con lettera di invito prot. n. AOOGR/373653/D.060.030.035 del 28 settembre 2021, allegata al presente atto alla lettera “A”;

Ritenuto di approvare la sopra citata lettera di invito (Allegato A);

Vista l’offerta economica presentata dalla società GAIA SERVIZI S.R.L. con sede legale in S. Giuliano Terme (PI), che in copia si allega al presente atto alla lettera “B” presentata in data 01 ottobre 2021 pari ad € 7.378,00, oltre IVA, nei termini di legge;

Valutato che l’offerta presentata risponde alle esigenze della Stazione Appaltante e risulta essere congrua nel prezzo rispetto alla qualità della prestazione richiesta;

Ritenuto, pertanto, di approvare la sopra citata offerta economica (Allegato B);

Dato atto che ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 11 giugno 2018, così come modificata dalla D.G.R.T. n. 105 del 03 febbraio 2020, è soddisfatto il principio di rotazione per l'affidamento del servizio in oggetto;

Dato atto che i controlli previsti hanno dato esito positivo, come da documentazione conservata agli atti presso il Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare il servizio di Indagini geologiche a supporto dell'intervento "D2019ENOV0001 - Consolidamento di movimenti franosi lungo la sponda destra del fiume Arno frontistante la cassa di espansione di Roffia, verificatisi nella fase discendente della piena del Fiume Arno", alla società GAIA SERVIZI S.R.L. con sede legale in S. Giuliano Terme (PI), via Lenin n. 132/Q, per l'importo offerto di €7.378,00, comprensivo di oneri previdenziali, oltre IVA per €1.623,16, per un importo complessivo pari ad €9.001,16, a tutte le condizioni previste dal documento di cui all'allegato "A" e dato atto dell'efficacia dell'aggiudicazione essendo stati espletati i controlli di legge;

Dato atto non si è proceduto alla richiesta della garanzia definitiva relativamente all'affidamento in oggetto, considerata l'esiguità dell'importo del servizio da affidare ed il fatto che si procederà al pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale in unica soluzione;

Dato atto che si provvederà a pubblicare l'atto sui risultati dell'affidamento di cui alla presente ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e sul SITAT-SA ai sensi dell'art. 29, comma 1 e 2;

Dato atto che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata che, ai sensi, dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, consiste in apposito scambio di lettere secondo l'uso del commercio con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti di cui alla lettera di invito;

Ritenuto, pertanto, di assumere a favore della società GAIA SERVIZI S.R.L. con sede legale in S. Giuliano Terme (PI), i cui dati sono rinvenibili nell'allegato B al presente atto, un impegno per una somma complessiva pari ad €9.001,16 a valere sul capitolo n. 1546 della contabilità speciale n. 6176, che presenta la necessaria disponibilità;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la lettera di invito prot. n. AOOGR/373653/D.060.030.035 del 28 settembre 2021, di richiesta di offerta economica, che si allega al presente atto alla lettera "A", per il servizio di Indagini geologiche a supporto dell'intervento "D2019ENOV0001 - Consolidamento di movimenti franosi lungo la sponda destra del fiume Arno frontistante la cassa di espansione di Roffia, verificatisi nella fase discendente della piena del Fiume Arno";

2. di approvare l'offerta economica presentata dalla società GAIA SERVIZI S.R.L. con sede legale in S. Giuliano Terme (PI), allegata al presente atto alla lettera "B", pari ad €7.378,00 comprensivo di oneri previdenziali, oltre IVA per €1.623,16 per un importo complessivo pari ad €9.001,16 per il servizio di Indagini geologiche a supporto dell'intervento "D2019ENOV0001 - Consolidamento di movimenti franosi lungo la sponda destra del fiume Arno frontistante la cassa di espansione di Roffia, verificatisi nella fase discendente della piena del Fiume Arno";

3. di aggiudicare il servizio di Indagini geologiche a supporto dell'intervento "D2019ENOV0001 - Consolidamento di movimenti franosi lungo la sponda destra del fiume Arno frontistante la cassa di espansione di Roffia, verificatisi nella fase discendente della piena del Fiume Arno" alla società GAIA SERVIZI S.R.L. con sede legale in S. Giuliano Terme (PI) (i cui dati sono rinvenibili nell'allegato B al presente atto) per un importo complessivo, IVA compresa, pari ad €9.001,16, dato atto dell'efficacia dell'aggiudicazione essendo stati espletati i controlli di legge;

4. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., consistente in apposito scambio di lettere con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione dei servizi secondo i contenuti previsti dalla lettera di invito;

6. di provvedere a pubblicare l'atto sui risultati dell'affidamento di cui alla presente Ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e sul SITAT-SA ai sensi dell'art. 29, comma 1 e 2;

6. di impegnare la somma complessiva di €9.001,16 a favore della società GAIA SERVIZI S.R.L. con sede legale in S. Giuliano Terme (PI) (cod.cont.spec. 4208) sul capitolo n. 1546 della contabilità speciale n. 6176 che presenta la necessaria disponibilità (CIG 8921005636 - CUP: J71B21000660002 - cod. gemp 14505);

7. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla società GAIA SERVIZI S.R.L. con sede legale in S.

Giuliano Terme (PI), con le modalità di cui al paragrafo 6 “contenuto prestazionale del servizio/fornitura”;

8. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli

articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007. E’ escluso dalla pubblicazione l’allegato “B” nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Commissario Delegato
Eugenio Giani

SEGUE ALLEGATO



COMMISSARIO DELEGATO
CALAMITA' NATURALI IN
REGIONE TOSCANA

OCDPC n. 622/2019

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Prof. n. AOOGR/373653/D.060.030.035

Data 28 Settembre 2021

Allegati

Oggetto: Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito in legge n. 108/2021, della L.R. 38/2007, del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, della Delibera di Giunta Regionale n. 648 dell'11.06.2018 come integrata dalla D.G.R. n. 105 del 3/02/2020 relativo al servizio di Indagini geologiche a supporto dell'intervento "D2019ENOV0001 - Consolidamento di movimenti franosi lungo la sponda destra del fiume Arno frontistante la cassa di espansione di Roffia, verificatisi nella fase discendente della piena del Fiume Arno."

Codice Identificativo di Gara (CIG): 8921005636

Codice Unico di Progetto (CUP): J71B21000660002

Spett.le **Gaia Servizi S.n.c.**
via Lenin, 132 A – 56017
San Martino a Ulmiano – Pisa
email: info@gaiaservizi.com
PEC: info@pec.gaiaservizi.com

Con la presente si richiede la presentazione di un'offerta per l'esecuzione della prestazione in oggetto, e descritta nell'ultima parte del presente documento, disponibile anche nella documentazione di gara all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>. Per consultare la suddetta documentazione e presentare offerta deve accedere al sistema con la propria username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.

L'appalto è disciplinato dalla presente lettera d'invito a presentare offerta e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>

Nel caso in cui l'operatore economico invitato non sia iscritto all'indirizzario del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START), per poter presentare offerta è necessario identificarsi sul sistema.

Istruzioni sull'utilizzo della piattaforma START sono disponibili sul sito stesso o possono essere richieste al **Call Center del Gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica:**
Start.OE@PA.i-faber.com

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori dell'operatore economico che intendono presentare offerta dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento dell'inoltro della documentazione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato

dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

1. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale stabiliti dal D.Lgs. 50/2016 mediante la compilazione del "Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)" di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e del Modello "Dichiarazioni integrative per la partecipazione", di cui al successivo paragrafo 2 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

1.1 - REQUISITI SPECIALI

L'operatore economico deve essere in possesso:

1.1.1 - REQUISITO DI IDONEITA'

Iscrizione al relativo Albo Professionale

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

1.1.2 - REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI

Esecuzione nei 5 anni precedenti dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nel quinquennio precedente servizi analogo a quello richiesto (Relazioni Geologiche) relative a interventi di importo minimo pari ad Euro 10.000.000.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale informatico o duplicato informatico firmato digitalmente o copia informatica conforme all'originale analogico rilasciato da un pubblico ufficiale o copia informatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 che attesta la conformità all'originale, sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma, dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- copia informatica dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- copia informatica dei contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. La copia delle fatture quietanzate dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

1.2 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto degli adempimenti stabiliti dall'art. 20 della L.R. 38/2007.

Non è possibile subappaltare per intero la prestazione oggetto dell'appalto.

L'operatore economico nel momento della presentazione dell'offerta deve indicare, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione che intende subappaltare secondo le modalità riportate successivamente.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016. Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, del codice decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta.

Il Commissario Delegato a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

1.3 - COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni nell'ambito della presente procedura, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla procedura riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso al sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di Acquisto regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate. L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

1.4 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "**richiedi chiarimento**" disponibile nella sezione "**Comunicazioni**", nella pagina di dettaglio della presente procedura.

2. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Dopo l'identificazione, l'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 16:00:00 del giorno 01/10/2021**, la seguente documentazione:

- 2.1 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Allegato 1)
- 2.2 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE (Allegato 2)
- 2.3 - DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI
- 2.4 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE (Allegato 3)
- 2.5 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (Allegato 4)
- 2.6 - OFFERTA ECONOMICA
- 2.7 - DETTAGLIO ECONOMICO (Allegato 5)

La documentazione richiesta dal presente documento prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF.

2.1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

L'operatore economico dovrà compilare il Modello "Documento di Gara Unico Europeo" elettronico (DGUE), di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione nella documentazione di gara secondo quanto di seguito indicato, al fine di rendere le dichiarazioni sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione.

Il **DGUE** deve essere presentato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore *(parte compilata dall'Amministrazione)*

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al precedente punto 1.1.1 della presente lettera di invito;*
- b) la sezione C, nel punto 1b, per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al precedente punto 1.1.2 della presente lettera di invito;*

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per l'affidamento.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

2.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà presentare il **modello "Dichiarazioni integrative per la partecipazione"**, relativo alla forma di partecipazione, alle dichiarazioni ulteriori sui requisiti di ordine generale ed alle ulteriori dichiarazioni integrative per la partecipazione.

Nel suddetto modello, l'operatore economico deve, altresì, indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o dei soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il modello **“Dichiarazioni integrative per la partecipazione”** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

2.3 - DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI

L'Operatore economico, relativamente alla comprova dei requisiti di capacità tecniche e professionali dichiarati nel Documento di Gara unico Europeo (DGUE), dovrà produrre ed inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio, idonea documentazione mediante una delle modalità indicate al paragrafo 1.1.2.

2.4 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE

Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato “Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma, del codice civile”, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.5 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato “Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)”, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.6 - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, pari o inferiore all'importo stimato di Euro **7.380,16 (settemilatrecentottanta/16)**, oltre IVA nei termini di legge, che l'operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.

L'operatore economico per presentare la propria offerta dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla procedura sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nell'apposito spazio previsto sul Sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente.

Se previsto il Dettaglio Economico

L'importo indicato nell'offerta economica deve corrispondere al *prezzo complessivo offerto* così come indicato nel Dettaglio Economico di cui al successivo punto 2.6.

In caso di discordanza tra l'importo indicato nell'offerta economica, che rimane fisso e invariabile, e il *prezzo complessivo* offerto indicato nel dettaglio economico, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza dell'importo risultante dal *prezzo complessivo* offerto riportato nel dettaglio economico rispetto a quello indicato nell'offerta economica. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l'elenco prezzi unitari contrattuali.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

2.6 - DETTAGLIO ECONOMICO - quale articolazione delle voci di prezzo che concorrono a determinare l'importo da indicare nell'offerta economica di cui al precedente punto 2.5 – da inserire a sistema nell'apposito spazio previsto nel sistema in aggiunta all'offerta economica, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.

La tabella del Dettaglio Economico deve essere compilata, pena l'esclusione, secondo le modalità di seguito espresse:

1. compilare solo le caselle con sfondo bianco (colonna C);
2. indicare, nella colonna C, il prezzo unitario al netto di IVA;
3. nella casella corrispondente della colonna D risulterà il prodotto del prezzo indicato nella colonna C moltiplicato per le quantità riportate nella colonna B.
4. La somma dei totali relativi alla colonna D determina il prezzo complessivo offerto che dovrà essere riportato nell'offerta economica.
5. In caso di discordanza tra l'importo indicato nell'offerta economica, che rimane fisso e invariabile, e il prezzo complessivo offerto indicato nel dettaglio economico, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza dell'importo risultante dal prezzo complessivo offerto riportato nel dettaglio economico rispetto a quello indicato nell'offerta economica. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l'elenco prezzi unitari contrattuali.
6. Il Commissario Delegato corrisponderà alla Società gli importi unitari delle tipologie di servizi indicati nel Dettaglio Economico per le quantità di servizi effettivamente ordinati ed eseguiti nel corso della vigenza contrattuale, così come determinati dal Certificato di Regolare Esecuzione del Direttore dell'Esecuzione.
7. Qualora, per sopraggiunti motivi, la Stazione Appaltante volesse una quantità superiore il sovrapprezzo dell'intera prestazione verrà determinato applicando il Prezzo Unitario Offerto alle ulteriori quantità richieste.

I prezzi offerti sono comprensivi di tutte le prestazioni richieste nella lettera di invito.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 150 MB.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento.

3. -AVVERTENZE

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di preventivo, con rinuncia ad ogni eccezione.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento o di prorogare la data ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'operatore economico ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e può essere revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).
- Tutta la documentazione inerente la gestione del contratto tra l'Amministrazione regionale e l'operatore economico, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, sarà trasmessa e ricevuta tramite PEC o il sistema ap@ci (Amministrazione Pubblica@perta a Cittadini e Imprese).

4. - CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, del D.P.R. n. 445/2000, della L.R. n. 38/2007, del D.P.G.R. n. 30/R/2008 e della Delibera di G.R. n. 648 dell'11.06.2018, l'Amministrazione, prima dell'affidamento del contratto, effettua i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di capacità tecnico-professionale, così come dichiarati dall'Operatore economico nel "Documento di Gara Unico Europeo" (DGUE) e nel Modello "Dichiarazioni integrative per la partecipazione", secondo le modalità di dettaglio previste nella Delibera di G.R. n. 648/2018, che prevedono modalità semplificate dei controlli per contratti di importo inferiore ad Euro 20.000.

Nel caso in cui, ai sensi della stessa Delibera di G.R. n. 648/2018, l'Amministrazione proceda con la semplificazione dei controlli sulle dichiarazioni rese dall'Operatore economico in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, è tenuta ad effettuare a campione, uno ogni ogni 5 affidamenti rientranti nella medesima fascia di importo, il controllo su tutti i requisiti dichiarati ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e su tutti i soggetti previsti dall'art. 80, comma 3 del medesimo decreto. Qualora, a seguito di tali controlli, emerga il mancato possesso di uno o più dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, si applicherà quanto previsto dal comma 9 dell'art. 15 - Penali e risoluzione del contratto del successivo Paragrafo 7 – Contenuto prestazionale del servizio/fornitura.

L'esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l'emanazione del provvedimento di affidamento.

OFFERTA ECONOMICA – IMPOSTA DI BOLLO

L'offerta economica presentata a sistema dall'affidatario, accettata dall'Amministrazione a seguito dell'adozione del provvedimento di affidamento (Decreto o Ordinativo), è soggetta all'**imposta di bollo** ai sensi del DPR 642/1972 del valore di Euro **16,00 (Sedici/00)**.

Modalità di pagamento del bollo

Il pagamento dell'imposta di bollo, relativo all'offerta economica presentata a sistema dall'affidatario,

accettata dall'Amministrazione, dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi dell'operatore economico (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Commissario Delegato – Firenze, C.F. 94079030485);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TZM) (inserire il codice ufficio dell'Agenzia delle Entrate e riscossione territorialmente competente);
- del codice tributo (campo 11: 456T)
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – Offerta Economica per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 relativa al servizio di Indagini geologiche a supporto dell'intervento "D2019ENOV0001 - Consolidamento di movimenti franosi lungo la sponda destra del fiume Arno frontistante la cassa di espansione di Roffia, verificatisi nella fase discendente della piena del Fiume Arno." - CIG 8921005636">).

L'affidatario comproverà il pagamento dell'imposta di bollo, mediante l'invio della copia informatica dell'F23, in modalità telematica, attraverso un'apposita comunicazione utilizzando il sistema telematico "START", accedendo al sito <https://start.toscana.it/> con il proprio identificativo.

Dopo il provvedimento di affidamento l'Amministrazione, ai fini della stipula del contratto, invita l'affidatario ad effettuare e comprovare il pagamento dell'imposta di bollo sull'offerta economica presentata, secondo le modalità previste nella presente Lettera di invito e a produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta. L'Amministrazione invierà la lettera di ordinazione mediante posta elettronica certificata.

5. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'affidatario, è richiesto al soggetto invitato di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all'Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti dal soggetto invitato vengono raccolti e trattati da Commissario Delegato, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura e, in particolare, ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella lettera di invito, nonché ai fini dell'affidamento, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati da fornire da parte del soggetto affidatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Il soggetto invitato è tenuto a fornire i dati a Commissario Delegato, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Commissario Delegato, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il soggetto alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'affidamento, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

4. Il titolare del trattamento è il Commissario Delegato - Giunta regionale (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.

6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;

- ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché l'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016) il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.regione.toscana.it sezione Amministrazione trasparente.

7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

8. Diritti del concorrente/interessato. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dal soggetto invitato alla stazione appaltante. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9. Con la presentazione dell'offerta e/o sottoscrizione del contratto il legale rappresentante/procuratore del concorrente/affidatario prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte di Commissario Delegato per le finalità sopra descritte.

6. - CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO/FORNITURA

Premessa

Il Commissario Delegato deve realizzare l'intervento "D2019ENOV0001 - Consolidamento di movimenti franosi lungo la sponda destra del fiume Arno frontistante la cassa di espansione di Roffia, verificatisi nella fase discendente della piena del Fiume Arno." che prevede la risagomatura spondale di un tratto di Arno in destra idraulica. L'oggetto della prestazione riguarda le indagini geologiche a supporto.

Art. 2 - Caratteristiche delle prestazione

1. Le prestazioni riguardano le indagini geologiche a supporto del Progetto Definitivo e Esecutivo per l'intervento "D2019ENOV0001 - Consolidamento di movimenti franosi lungo la sponda destra del fiume Arno frontistante la cassa di espansione di Roffia, verificatisi nella fase discendente della piena del Fiume Arno.", come meglio dettagliate nel Dettaglio Economico

Art. 3 - Modalità di esecuzione della prestazione

1. Le prestazioni richieste dovranno rispondere agli usuali standard tecnici previsti per le attività richieste. Tramite il Professionista incaricato della redazione del Progetto Definitivo e un proprio dipendente di supporto al RUP e Direttore dell'Esecuzione, la Stazione Appaltante verificherà il corretto svolgimento di quanto richiesto.

2. La consegna *dei beni* oggetto della fornitura è a carico della Società che assume a proprio carico le spese connesse di qualsiasi natura, comprese quelle di imballaggio, trasporto e simili.

Art. 4 – Termini, Avvio dell'esecuzione, sospensione e ultimazione dell'esecuzione

1. La prestazione deve essere terminata entro 15 giorni dall'avvio dell'esecuzione. L'esecutore deve dare avvio all'esecuzione della prestazione *entro 5 giorni dalla stipula del contratto*.

2. Il Responsabile unico del procedimento svolge le funzioni di *direttore dell'esecuzione* del contratto e al termine delle prestazioni effettua i necessari accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Dal rilascio del certificato di avvenuta ultimazione delle prestazioni prendono avvio le attività per la verifica di conformità per il rilascio del *Certificato di regolare esecuzione*.

3. Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 5 – Obbligo di impresa ai sensi dell'art. 24, comma 1, L.R. 38/2007

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, L.R. 38/2007 la Società ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 6 - Importo stimato

1. L'importo complessivo dell'appalto è stimato in Euro 7.380,16 (settemilatrecentottanta/16), oltre Iva nei termini di legge. Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.

La relativa spesa è a carico del capitolo 1546 della contabilità speciale n. 6176

Art. 7 – Gestione digitale del contratto

1. Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del presente servizio/fornitura dovrà essere trasmessa tramite casella di **posta elettronica certificata** (pec) o il **sistema ap@ci**, secondo quanto indicato dalla Società nel Modello "Dichiarazioni integrative per la partecipazione", ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 8.

2. La Società si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite casella di **posta elettronica certificata** (pec) o il **sistema ap@ci** la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto, ed in particolare, nel caso di indicazione del sistema ap@ci, si impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci o tramite CNS oppure mediante SPID o CIE (<https://www.regione.toscana.it/apaci>).

La pec del Commissario Delegato è "regionetoscana@postacert.toscana.it".

La modalità di comunicazione indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 8 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta economica dell'affidatario.

2. La fattura dovrà essere unica e riferita all'intero corrispettivo contrattuale secondo il prezzo offerto dall'affidatario e dovrà essere emessa nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione del rilascio del Certificato di regolare esecuzione (autorizzativo anche del pagamento) da parte dell'Amministrazione, di cui al successivo art. 10, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 5.

La comunicazione dell'avvenuto rilascio del Certificato di regolare esecuzione sarà effettuata in modalità telematica, secondo quanto indicato al precedente art. 7, contestualmente al rilascio del Certificato di regolare esecuzione stesso.

Nel caso di mancato rispetto, da parte dell'affidatario, di quanto previsto nel presente comma,

l'eventuale ritardo nel pagamento rispetto al termine di cui al successivo comma 5 non potrà essere imputato all'Amministrazione e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

3. La fattura, elettronica intestata a **COMMISSARIO DELEGATO CALAMITA' NATURALI IN REGIONE TOSCANA – Settore Genio Civile Valdarno Superiore – codice fiscale 94079030485, contabilità speciale n. 6176, CUU PM5WKM** deve essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG 8921005636 - codice CUP J71B21000660002. Per effetto della L.190/2014, coordinata con il D.L. 50/2017 che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

4. Il pagamento sarà disposto, ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, entro 30 giorni decorrenti dal rilascio del certificato di regolare esecuzione. Tale termine è aumentato a 60 giorni per la fattura ricevuta dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora la fattura pervenga in modalità diversa da quella prevista al presente articolo, la stessa non verrà accettata.

In ogni caso in cui l'Appaltatore non emetta la fattura entro il termine stabilito al precedente comma 2, oppure la stessa non sia conforme a quanto previsto nel presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il pagamento, l'eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma non potrà essere imputabile all'Amministrazione e, pertanto non troverà applicazione quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

5. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'affidatario e degli eventuali subappaltatori.

6. Si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all'intervento sostitutivo del Commissario Delegato in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'affidatario e degli eventuali subappaltatori.

6. Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000.

8. L'operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l'affidatario dovrà dichiarare, a richiesta dell'amministrazione prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L'operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare al Commissario Delegato eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG 8921005636 - codice CUP J71B21000660002. L'operatore economico è obbligato a dare immediata comunicazione al Commissario Delegato ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dall'aggiudicatario, il Commissario Delegato provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei

confronti dell'operatore economico che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 7 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Il Commissario Delegato, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 9 – Controlli e verifica di conformità

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte dal direttore dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurare la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. L'attività di direzione e controllo del direttore dell'esecuzione del contratto, per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo, è disciplinata dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione).

Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, cui l'esecutore è tenuto ad uniformarsi.

Art. 10 – Certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

2. La verifica di conformità è effettuata dal Responsabile del procedimento che rilascia il Certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento.

3. Successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del *corrispettivo* delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia definitiva.

Art. 11 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza, perdita della garanzia definitiva eventualmente prestata ed eventuale azione di rivalsa del Commissario Delegato per il danno arrecato.

Art. 12 - Cessione del credito

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: CIG 8921005636. L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 7.

Art. 13 - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

1. La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Commissario Delegato del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

2. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

4. La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto del Commissario Delegato che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevato il Commissario Delegato.

5. La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

La Società esonera il Commissario Delegato da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che il Commissario Delegato è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., la Società è tenuta a manlevare il Commissario Delegato da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente documento, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

6. La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare il Commissario Delegato di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

7. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni il Commissario Delegato, ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 14 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 978/2019, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

2. La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 15 - Penali e risoluzione del contratto

1. L'Appaltatore è soggetto a penalità quando:

Per il ritardo nell'esecuzione della prestazione, per ogni giorno di ritardo è applicata una penale di € 50, fino al 10 giorno di ritardo.

Dal giorno 11 al 30 giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione è applicata una penale di € 100, al giorno.

Se il ritardo persiste oltre il trentesimo giorno l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

2. L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

3. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida.

4. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Commissario Delegato ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

5. Il Commissario Delegato procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- articolo 108, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 8;

- in caso di subappalto non autorizzato dal Commissario Delegato.

- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 978/2019 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore;

- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)

6. In caso di risoluzione, l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della garanzia definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

7. Al di fuori dei casi sopra specificati l'Amministrazione, nei casi in cui il direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti della Società concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi degli articoli 1454 (se previsto) e 1456 espressamente previsti nel presente documento, il Commissario Delegato applica la disciplina dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

9. Nel caso in cui, così come previsto dal precedente Paragrafo 4 – Conclusione dell'affidamento e stipula del contratto della presente lettera d'invito, l'Amministrazione effettui ulteriori controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 ed accerti il difetto del possesso dei requisiti prescritti dallo stesso art. 80, si dà luogo alla risoluzione del contratto ed al pagamento, all'Operatore economico, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; si dà luogo, inoltre, all'incameramento della cauzione

definitiva, ove richiesta, o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura pari al 10 (dieci) per cento del corrispettivo contrattuale.

Art. 16 - Recesso

Il Commissario Delegato si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 20 giorni. E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

Art. 17 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

Art. 18 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove il Commissario Delegato sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

Ai fini della presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Francesco Piani tel 0554385413, mentre Dirigente del Contratto è l'Ing. Gennarino Costabile, tel. 0554384670, competente per questa fase del procedimento coadiuvato dalla Dott.ssa Giuliana Zeghini, tel. 0554382461.

Il Dirigente Responsabile del Contratto
Ing. Gennarino Costabile

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624